PERFICE MUNUS

rivista di pastorale

ANNO XXXVI - N. 6 NUOVA SERIE GIUGNO 1961

sommario

Provvidenze del S. Padre per gli Archivi Ecclesiastici

Sono stati pubblicati negli « Acta Apostolicae Sedis » (vol. LII, pagine 997-1000 e 1022-1025), due importanti Documenti approvati dal Santo Padre, i quali vengono in certo modo a coronare le precedenti disposizioni emanate dai Sommi Pontefici nell'ultimo cinquantennio, per assicurare la conservazione e la buona amministrazione degli archivi ecclesiastici in Italia.

Non senza un profondo compiacimento ricordiamo che i recenti provvedimenti sono dovuti allo zelo e alle paterne preoccupazioni di Colui che ebbe la ventura di scoprire nell'Archivio Arcivescovile di Milano gli « Atti della Visita Apostolica di S. Carlo Borromeo a Bergamo nel 1575 » e poi di pubblicarli, con accuratezza pari all'entusiasmo costantemente conservato pur tra gli impegni di nuovi gravissimi uffici, in una serie di sei volumi, che sono per noi esempio ed ammaestramento. Ricordiamo le dotte e commosse parole che Egli rivolse nel novembre 1957 al Primo Convegno degli Archivisti Ecclesiastici, quasi presagisse che sarebbe spettato a Lui, più tardi, tornare a questi stessi argomenti come legislatore.

Una cura particolare verso gli archivi ecclesiastici d'Italia è da secoli nella tradizione della Santa Sede, almeno da quando Sisto V nel 1587, per suggerimento del Baronio, ideò l'istituzione di un *Archivium Ecclesiasticum Generale,* che accogliesse gli inventari delle diocesi e delle case religiose; in tempi più recenti la Sacra Congregazione del Concilio intervenne nel 1898 presso gli Ordinari, e poi la Segreteria di Stato con successive istruzioni del 30 settembre 1902, 12 dicembre 1907 e 15 aprile 1923. Intanto, nel 1884, veniva istituita presso l'Archivio Vaticano la Scuola di Paleografia e Diplomatica, in cui si doveva trattare, tra l'altro, dei documenti e « dei vari sistemi di ordinamento archivistico »; e nel 1923 aveva inizio uno speciale Corso di Archivistica, destinato particolarmente agli studenti delle Università ecclesiastiche di Roma, che fu riformato ed ampliato nel 1953.

In questi provvedimenti appare evidente che la Santa Sede era ed è sensibile, come in ogni altro campo, ai nuovi indirizzi della dottrina e della tecnica archivistica, ovunque in fase di evoluzione.

In tutti i Paesi l'interesse delle Autorità verso gli Archivi è divenuto più attivo, negli ultimi decenni, essendosi ormai riconosciuta la loro

importanza anche sociale e, sotto certi aspetti, politica, in quanto essi costituiscono la documentazione della vita della nazione; e perciò le nuove leggi archivistiche prendono in considerazione non solo quelli più antichi e ricchi di preziosi cimeli, ma anche i minori e i più recenti, i quali acquistano maggior valore nel quadro generale dell'amministrazione.

La Santa Sede è intervenuta, con cura previdente, per assicurare la conservazione, come dei grandi così dei piccoli archivi: nel 1942 fu promosso dal compianto Card. Mercati un censimento generale degli archivi ecclesiastici in Italia e, quando la guerra ne mise in pericolo l'esistenza, furono sistematicamente visitate le diocesi a Nord del Garigliano, fino a Firenze e Ancona, per adottare al possibile le necessarie misure di protezione. Ormai erano maturi i tempi per la costituzione di un organo centrale permanente, tanto più che, come riconosce anche il Concordato, gli archivi ecclesiastici dipendono esclusivamente dalle Autorità ecclesiastiche; e nel 1955 fu creata la *Pontificia Commissione per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia.* Dopo le esperienze acquistate nei primi anni di attività, il recente provvedimento pontificio viene a stabilire in termini precisi il suo carattere e i suoi compiti, come risulta dal testo che riportiamo integralmente:

Joannes XXIII *PP. Motu proprio*

La sollecitudine pastorale dei Nostri Predecessori si è rivolta in diverse occasioni, specialmente nei tempi più recenti, ad assicurare la conservazione degli archivi ecclesiastici d'Italia, i quali costituiscono tuttora, nonostante le perdite dovute a molteplici circostanze di varia natura, un patrimonio di valore inestimabile. Tanto i preziosi depositi di antichi documenti, quanto le carte moderne degli archivi correnti, sono la testimonianza della vita e delle opere della Chiesa, e formano nel loro insieme una documentazione unica, essenziale e insostituibile, che è destinata innanzi tutto a servire alla Chiesa stessa, e merita di essere conservata anche a vantaggio degli studi storici. E' quindi doveroso che tali archivi siano convenientemente amministrati a cura delle persone e degli Enti che ne hanno la responsabilità, ai quali sono e, in linea di massima, è opportuno che restino affidati.

Desiderando Noi pertanto continuare l'opera dei Nostri Predecessori, e in particolare del Sommo Pontefice Pio XII *di v. m., il quale, con lettera della Segreteria di Stato del* 5 *aprile* 1955, *indirizzata al compianto Cardinale Giovanni Mercati, istituì la* Pontificia Commissione per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia *con carattere permanente, abbiamo deliberato di erigere ed erigiamo la medesima Pontificia Commissione in persona morale, mentre ne approviamo lo Statuto annesso al presente Nostro Motu Proprio.*

Tutto ciò Noi abbiamo stabilito e stabiliamo, nonostante qualunque

cosa in contrario, anche se degna di speciale menzione.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Vaticano, il giorno 29 *febbraio* 1960, *secondo del Nostro Pontificato.*

Joannes XXIII *PP.*

L'erezione della Commissione in persona morale permetterà ad essa di agire, nell'interesse degli archivi, con più precisa responsabilità, anche nei rapporti con le Autorità civili, le quali negli ultimi anni hanno prestato notevoli aiuti.

Nello Statuto, che accompagna il Motu Proprio, viene determinata la sua costituzione: essa è sotto il patronato dell'Em.mo Cardinale Archivista di S. R. C. e, come organo essenzialmente tecnico, è posta sotto la presidenza del Prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano; ne fanno parte come membri i Segretari delle Sacre Congregazioni più direttamente interessate (cioè del Concilio, dei Religiosi e dei Seminari e Università degli Studi), i rappresentanti della Segreteria di Stato e dell'Amministrazione dei Beni della Santa Sede, il Direttore della Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica ed Archivistica, ed altri eventualmente nominati dal Santo Padre. Altre personalità possono essere chiamate a collaborare, come consulenti, per particolari materie; ed inoltre è prevista la nomina di corrispondenti, scelti tra persone di provata esperienza nel campo degli archivi locali.

* * *

Un altro importante documento è costituito dalle « Istruzioni agli Eccellentissimi Ordinari e ai Rev.mi Superiori Religiosi d'Italia sull'amministrazione degli Archivi », approvate dal Santo Padre nell'Udienza concessa il 5 dicembre scorso al Presidente della Commissione Pontificia, mons. Martino Giusti.

Esse riguardano i problemi più urgenti del momento, quali lo studio e il prestito dei documenti, il restauro e i problemi relativi alla loro conservazione, l'eliminazione delle carte inutili, la condizione giuridica degli archivi, la preparazione scientifica degli archivisti. Viene tra l'altro stablito che gli Ordinari e i Superiori provinciali degli Ordini religiosi debbano nominare un « delegato per gli Archivi », che sia in relazione con la Pontificia Commissione per quanto riguarda gli istituti delle rispettive giurisdizioni.

Pur senza esaurire la materia, tali istruzioni saranno certamente utili per assicurare l'osservanza di criteri uniformi in un campo in cui mancava finora una vera e propria regolamentazione, di fronte alle norme del Codice di Diritto Canonico, che restano tuttavia il fondamento della disciplina ecclesiastica; e saranno accolte con soddisfazione da quanti hanno a cuore la sorte degli archivi.

FRANCO LISI

Istruzione liturgica

III. - NORME GENERALI

(*continuazione*)

B) *Lingua liturgica*

3. — Qui non si tratta della lingua da usarsi nei documenti ufficiali della Chiesa, nè della lingua da usarsi nelle scuole ecclesiastiche superiori. In queste scuole è prescritta la lingua latina sia per i professori sia per gli alunni, quando parlano e quando scrivono. Giovanni XXIII, imitando il suo predecessore, non lascia passare occasione per inculcare lo studio del latino, come mezzo di comprensione degli antenati e di comunione coi contemporanei.

Qui si tratta della lingua da usarsi nelle azioni sacre. Non è spenta ancora la polemica pro e contro la lingua latina come lingua liturgica (3). In Italia si sente meno che altrove il disagio, perchè la lingua italiana è ancora molto vicina a quella latina da cui ebbe origine, e anche perchè, purtroppo, in larghi strati della popolazione non c'è nessun assillo per comprendere meglio i sacri riti. Comunque bisogna evitare ogni esagerazione, quasi che il problema della lingua liturgica fosse il problema unico o primo della pastorale liturgica odierna.

Pio XII in teoria riconosceva l'esistenza e la gravità del problema (4), in pratica non fu alieno da concessioni parziali (5). L'Istruzione, che si ispira alle direttive dello stesso Sommo Pontefice, adotta una soluzione equilibrata.

4. — Ecco il PRINCIPIO generale: *Nelle azioni liturgiche di regola si deve usare la lingua latina; per eccezione è permessa la lingua vol-*

(3) Stato della questione e bibliografia in: A. MARTIMORT, *Le problème des langues liturgiques de* 1946 *à* 1957: Maison-Dieu 53 (1958) 23-55.

(4) Esempi: Enc. *Mediator Dei* (n. 59), *Musicae sacrae* (AAS 48, 1956, 16-21), Allocuzione ai liturgisti del Congresso di Assisi (ivi, 724).

(5) Esempi: rituali bilingui per le nazioni che li hanno chiesti; rinnovazione delle promesse battesimali durante la veglia pasquale per tutti; facoltà per la Germania di eseguire in tedesco le parti invariabili della Messa in canto e di leggere in latino e in tedesco le due letture della stessa Messa; più ampie concessioni godono i paesi di missione.

gare; nei pii esercizi si usi la lingua più opportuna ai fedeli (n. 13 ad).

a) Nelle azioni liturgiche, come regola generale, è obbligatoria la lingua latina per tutti, celebrante, ministri e popolo. Maggiore severità si osserva nelle azioni liturgiche *in canto* che non in quelle *lette*, nelle quali perciò sono più facili le eccezioni.

Tuttavia le eccezioni non sono lasciate all'arbitrio degli esecutori della legge, ma sono già previste dal legislatore, e sono tutte — si noti bene — di natura permissiva, non prescrittiva. Esse possono derivare:

— dai *libri liturgici* attuali, che per qualche parte di qualche azione liturgica permettono già la lingua materna: es. rituali bilingui per l'amministrazione de sacramenti, promesse battesimali della veglia pasquale, canti in onore di Cristo Re durante la processione dei rami, ecc.;

— dall'*Istruzione* stessa: es. nelle Messe lette (con conventuali: n. 36) il popolo pu òpregare e cantare in italiano (n. 30) e un lettore può leggere in italiano Epistola e Vangelo mentre il celebrante legge in latino (n. 14c);

— da *concessioni particolari* fatte dalla Santa Sede a qualche regione determinata: es. facoltà di cantare in tedesco le parti dell'Ordinario della Messa in canto, facoltà di leggere in volgare Epistola e Vangelo anche nelle Messe in canto, dopo il canto delle medesime pericopi, ecc. Queste eccezioni « restano in vigore, ma non è lecito, senza licenza della stessa Santa Sede, dare ad esse una interpretazione più larga o trasferirle ad altre regioni » (n. 13c): l'effato *favores sunt ampliandi* qui non vale!

— da *consuetudine secolare o immemorabile*, in forza della quale nelle Messe in canto s'inseriscano, negli intervalli liberi, alcuni canti popolari in lingua nazionale, a condizione che questa consuetudine *contra ius* sia veramente secolare o immemorabile, che l'Ordinario la voglia tollerare non potendola eliminare subito prudentemente, a norma del can. 5, e che i canti popolari non siano traduzioni dei testi liturgici (n. 14 a). (6).

La regola che esige la lingua latina in tutte le azioni liturgiche, non

---

(6) L'Istruzione, a proposito di consuetudini *contra ius liturgicum*, provoca al can. 5, dal che si ricava una conferma autorevole alla tesi secondo cui al diritto liturgico, benchè non ancora codificato, si debbano applicare le *Normae generales* del I libro del Codice di Diritto canonico, in modo particolare quelle riguardanti la consuetudine (can. 25-30). Stando così le cose, moltissimi — si può dire la quasi totalità — degli usi contrari alle leggi liturgiche (rubriche, decreti, ecc.), o perchè la comunità è incapace di indurre una consuetudine, come è incapace una parrocchia, o perchè gli usi sono irragionevoli o poco lodevoli o addirittura riprovati espressamente, o perchè (caso molto frequente) manca la durata prescritta, anche per una sola di queste ragioni tali usi non meritano nè il nome nè la forza di consuetudine in senso giuridico: sono dunque da eliminarsi come abusi. E anche quando si tratta di vere consuetudini, spesso sono semplicemente *permissive*, non *iussive* (es. la consuetudine di segnarsi con acqua benedetta uscendo di chiesa).

ammette altre eccezioni all'infuori di quelle previste dai quattro casi or ora esaminati. In particolare, essa trova rigorosa applicazione quando si tratta del *Pater noster* recitato dal popolo insieme col celebrante nella Messa letta (n. 32), e del *Proprio* e dell'*Ordinario* della Messa sia letta che in canto (n. 14c). Di questi due punti ci occuperemo diffusamente parlando della partecipazione dei fedeli alla santa Messa.

Se il latino è obbligatorio nelle azioni liturgiche, specie se in canto, essendo, d'altra parte, necessario che *mens nostra concordet voci nostrae* [7], ne segue che il latino va conosciuto e quindi studiato, almeno per sommi capi, da tutti coloro che prendono parte alle medesime azioni, compresi gli autori e compositori di musica sacra, gli organisti e maestri di coro, e i cantori tanto fanciulli che adulti (n. 98). Anche in terra di missioni un po' di latino non guasta, se è vero, com'è comprovato, che « gl'indigeni alle volte possono cantare con facilità le stesse melodie gregoriane, perchè molto spesso esse hanno una certa affinità con le loro cantilene » (n. 11 2b).

b) Nei pii esercizi, come si disse, sia per pregare in comune sia per cantare, si può usare qualsiasi lingua più opportuna ai fedeli (n. 13d), cioè o la lingua latina, che è supernazionale come la Chiesa, o la lingua propria nazionale. Non è proibito, ma sarebbe una stranezza, usare una lingua nazionale non propria!

Questa norma si applica senz'altro alle *processioni non liturgiche*, le quali, non essendo descritte nei libri autentici, sono da considerarsi pii esercizi (n. 15). Noi sappiamo quali sono le processioni liturgiche, ordinarie o straordinarie [8]. Tutte le altre processioni, a cui il popolo dà purtroppo maggiore importanza, sono pie pratiche di carattere non ufficiale. Lo stesso dicasi dei pellegrinaggi, che sono viaggi sacri, «itine-

---

(7) S. BENEDETTO, *Regula monachorum*, cap. 19, 7.

(8) Le processioni liturgiche *ordinarie*, da farsi ogni anno in determinati giorni, sono per ora le seguenti: Purificazione di Maria SS.ma (2 febbraio), Domenica II di Passione o delle Palme, Litanie maggiori (25 aprile), tre giorni precedenti l'Ascensione (rogazioni o litanie minori), Corpus Domini. Oltre queste processioni ordinarie, l'Ordinario diocesano può indire processioni *straordinarie*, per cause di ordine pubblico (can. 1292), a scopo impetratorio (per invocare la pioggia, il sereno, il buon raccolto, la pace), o penitenziale, o di ringraziamento, regolarmente previste dal Rituale romano. Cogliamo l'occasione per ricordare che il concetto di processione prescinde dall'idea di una statua o di una reliquia o di qualche cosa da «portare in giro», come viceversa il culto dei santi non implica necessariamente che si porti in giro il loro simulacro almeno una volta all'anno. Anche perchè le processioni per sè non sono «circolari» con ritorno al punto di partenza, ma *fiunt eundo ordinatim de loco sacro ad locum sacrum* (can. 1290 § 1). Appunto per evitare un giro, la SRC con le *Ordinationes* del 1° febbraio 1957 raccomanda di iniziare la processione dei rami, previa benedizione, in un'altra chiesa (= colletta), dalla quale ci si reca cantando nella chiesa principale (= stazionale) per ivi concludere la processione e celebrare la Messa; ove mancasse un'altra chiesa vicina, il raduno si può fare in qualsiasi luogo decoroso, anche all'aperto.

rari della fede» (come li chiama Don Giovanni Rossi), da non confondersi con le gite turistiche di natura profana.

Dunque la lingua volgare, che per noi è l'italiana, *è permessa* nei pii esercizi, ma non è mai obbligatoria. La si usi con discrezione. Secondo l'autorevole giudizio del card. Siri (9), non è bene che il nostro popolo perda la dimestichezza anche con quelle preghiere latine più comuni di cui conosce già il significato: ciò che avverrebbe, per esempio, recitando sempre in italiano il Rosario, l'*Angelus Domini* ed altre preghiere popolari.

Comunque nei pii esercizi si possono recitare *preghiere* in italiano, sia composte originariamente in italiano, sia tradotte — liberamente o anche letteralmente (*verbòtenus*) — da testi liturgici, come il Pater noster, gli oremus, le litanie, il De profundis, ecc. Infatti il divieto fatto dall'Istruzione riguarda la Messa e, per analogia, le altre azioni liturgiche (n. 14c), non i pii esercizi. Tuttavia le traduzioni devono essere sempre preventivamente approvate e autorizzate almeno dal Vescovo diocesano, meglio se dall'Episcopato di una stessa nazione, non solo per garantire l'ortodossia del contenuto, la fedeltà all'originale e l'eleganza della forma letteraria, ma soprattutto per assicurare l'uniformità anche verbale in vista della recitazione collettiva (10).

Al contrario, riteniamo che uguale libertà non esista per i *canti* in italiano tradotti letteralmente da testi liturgici latini. E' vero che la proibizione dell'Istruzione riguarda esplicitamente le azioni liturgiche celebrate in canto (n. 13b, 14a) e la Messa letta (n. 30); ma vari decreti della SCR — che sono fonti dell'Istruzione — sono più generali (Decr. 3537, 3; 3975, 5; 4235, 7; 4268, 10). Quindi mai si possono cantare in volgare per es. il *Te Deum*, le litanie approvate, la *Stabat mater*, l'*Ave Maria*, la *Salve Regina*, ecc.; neppure nei pii esercizi. Le direttive del citato card. Siri sono identiche.

Sac. FRANCO LISI

---

(9) Lettera pastorale del 10 agosto 1958 sull'uso della lingua latina e della lingua italiana nella liturgia. Si trova riassunta da V. Raff in *Ephemerides liturgicae* 73 (1959) 141-145, e in *Settimana del clero*, primi numeri di febbraio 1959.

(10) Invece è risaputo che persino le preghiere più comuni, come quelle contenute nel Catechismo di San Pio X (nuova edizione) che dovrebbe fare testo, nell'uso del popolo della stessa parrocchia presentano non poche varianti: es. «Figlio» e «Figliolo» nel *Gloria Patri;* «regno tuo» e «tuo regno» nel *Pater noster;* «teco» e «con te», «tuo seno» e «ventre tuo» nell'*Ave Maria;* nella *Salve Regina;* «ancella» «serva» «schiava» nell'*Angelus Domini;* «portate in paradiso» e «portate in cielo» nella *giaculatoria di Fatima;* ecc.

CESLAO PERA

Postilla di pace in una dura polemica

Scrivo questa breve postilla dopo aver letto e meditato le commoventi parole del P. Pietro Ribadenera (*Vita del P. Ignatio Lojola* - in Venetia, appresso I. Gioliti, MDLXXXVI, libro terzo, cap. XVI, pag. 244), con le quali presenta il « *pubblico testimonio che della Compagnia diede il Generale dell'Ordine de' Predicatori* » fra Francesco Romeo da Castiglione il 9 ottobre 1548. Egli «*diede al P. Ignatio le sue Lettere Patenti* (...). *Nelle quali dichiara quello ch'ei sente della Compagnia, e comanda loro* (ai « *Religiosi dell'Ordine* ») *che gli portino amore, e che i Padri di essa tenghino per suoi Compagni, e Fratelli...* ».

Quantunque questa lettera non si trovi nel *Registro* di Maestro Romeo, come afferma il *P. Mortier* nella sua *Histoire des Maîtres Généraux* (t. V.), non vedo perchè si debba considerare spuria o trascurare la regola aurea da lui segnata per i vicendevoli rapporti: « *Ben crediamo che* (...) *li stimarete e honorarete con quella Carità la quale della verità si compiace* ».

Il rev.do P. Majocco S. J. con la sua vivace polemica (*Perfice Munus,* gennaio 1961, pp. 39-46; marzo-aprile, pp. 138-147), a mio modesto parere, è riuscito a mettere in luce la geniale e ardita sintesi ignaziana e a superare, se non sbaglio, il famoso dissidio Rodriguez S. J. — Lallemant S. J. Sbocciata dall'albero sacerdotale, la « Compagnia di Gesù » è stata dotata dal suo Santo Fondatore di un nuovo dinamismo d'azione, da lui genialmente e arditamente giudicato più adatto allo scopo dell'Apostolato: *abolita l'ufficiatura corale,* egli cercò e organizzò i mezzi scelti e, per adeguare l'uomo al sacerdote, con metodo nuovo, formò una sintesi nuova: la sua.

Non mi pare che si possa dissentire dal R.do Padre, quando conchiude la sua polemica: « Orazione di Monaco e Orazione di Apostolo » con queste accorate parole che in fondo manifestano una bella e profonda convinzione: « Chiediamo quindi che anche alla nostra ascetica, sia riconosciuto nella Chiesa il diritto di cittadinanza indisturbato ».

Penso anzi che questo *diritto,* ampiamente riconosciuto dalla santa Chiesa in autorevolissimi documenti a tutti noti, abbia una speciale conferma *umana* da certe osservazioni di S. Tomaso nel suo Commento all'*Etica di Aristotele a Nicomaco* (libro II, lez. I, n. 376): « E

qui c'è da considerare che *efficacissima* è questa via per acquistare le virtù e cioè che *l'uomo si sforzi in senso contrario a quello a cui è inclinato o per natura o per consuetudine. Più facile,* nondimeno, è la via tracciata dagli Stoici e cioè che l'uomo *a poco a poco* si allontani da quello a cui è inclinato (...). La via, posta qui da Aristotele, spetta a coloro che *con veemenza* desiderano allontanarsi dai vizi e giungere alla virtù.

« Mentre la via degli Stoici spetta di più a coloro che hanno la volontà *debole* e tiepida ».

Tutte le volte che mi sono imbattuto in queste umanissime affermazioni m'è subito balzata dinanzi la figura radiosa del valorosissimo « Cavaliere di Cristo » Ignazio di Lojola che organizza la sua massa d'urto con sapienza strategica che ricorda la via «efficacissima» già segnalata da S. Tomaso d'Aquino: « *homo nitatur ad contrarium...* ».

Personalmente sono per la via « più facile » indicata per le anime di volontà «debole» e «tiepida», non nel senso della *lettera al Vescovo di Laodicea,* ma in quello *della lettera ai Tessalonicesi,* e cioè che ha bisogno di essere scaldata: « come una madre scalda i suoi rampolli ».

Ma questa è una questione tattica e vedo che S. Tomaso dà diritto di cittadinanza *umana* ad ambedue le vie.

Detto questo per intenderci sulla generosità magnanima dei nostri grandi Maestri, vorrei togliere un equivoco, nascosto nello stesso titolo: « *Orazione di monaco e orazione di apostolo* ».

Secondo l'antica tradizione filosofica, tre sono le vie che si presentano all'uomo per essere beato: il piacere, l'azione civile, la contemplazione. Nel concetto dei grandi classici, la contemplazione è sempre un occhio aperto per raggiungere la perfezione. Solo in alcune correnti neo-platoniche noto che il filosofo che si allontana dall'azione civile, come si legge nel testo plotinico di Macrobio sulla « *scala delle virtù* » nel *commento al sogno di Scipione* e come si può notare negli *Scolii* del filosofo Ermia *al Fedro di Platone.*

Ma questo avveniva non perchè l'occhio non fosse aperto, ma perchè il cuore era chiuso, non avendo nessuna speranza e non possedendo nessun mezzo per migliorare l'uomo.

Non ho l'opera del Leclerq per verificare una citazione del R.do Padre che è la seguente: « In altri tempi si è avuta una tendenza verso la contemplazione che non era cristiana perchè si esauriva in Dio e non passava al prossimo ». Certamente tale atteggiamento *non è cristiano,* ma proprio sul piano della realtà storica ricordare questo giudizio del Leclerq per inserirvi pure *l'orazione del monaco,* non è leale: nel suo cuore agisce sempre quella carità che racchiude in sè l'amore di Dio, l'amore di sè e l'amore del prossimo che anche il monaco come ogni cristiano aiuta a suo modo.

Dalla vita cristiana, impegnata nella pratica dei consigli evangelici, nasce l'*ordo monasticus* che è in sè consacrazione totale dell'uomo al

servizio di Dio secondo la sintesi di S. Benedetto: *ora et labora*, intensamente vissuta nell'occidente cristiano.

La sistemazione della vita monacale ha una sua particolare fisionomia, perchè non necessariamente il monaco era sacerdote, ma e la sua orazione, anche contemplativa, lo rendeva sensibile alle necessità molteplici della Chiesa e il suo lavoro era tutto indirizzato al sollievo di queste necessità, in ragione della *Comunione dei Santi* e delle cose sante, come si legge nel simbolo apostolico che non è di oggi.

L'opera del conte di Montalembert (+ 1870) « *I monaci d'occidente da S. Benedetto a S. Bernardo* » non ha ancora perso il suo valore di opera capitale.

Quando pertanto si afferma che « gli ordini contemplativi oggi devono giustificarsi, dimostrando di avere un compito sociale », coraggiosamente si sfonda una porta aperta: la storia della Chiesa è là per dimostrare coi fatti il compito sociale dell'*ordo monasticus*. Tale compito non è quello che per noi è necessario oggi, ma l'apostolato del servizio divino è necessario sempre, perchè sempre dobbiamo amare e servire Dio. Nè questo vale solo per le opere della carità e del lavoro che si vedono, ma soprattutto per quelle che Dio solo vede e che rientrano nel programma provvidenziale per la salute del mondo. A tutte le affermazioni moderne preferirò sempre la semplice e sapiente dichiarazione di S. Gregorio Magno a proposito delle Monache romane: « *La loro vita è tale... da farci credere che se esse non ci fossero, nessuno di noi in questo luogo avrebbe potuto sussistere già per tanti anni in mezzo alle spade dei Longobardi* ». (Registro, Lib. VII, Epist. 26).

Detto questo riguardo all'*ordo monasticus*, mi pare di dover riconoscere lealmente che il R.do P. Majocco ha visto o sentito che non basta fare appello all'anima di ogni apostolato, cioè alla carità, per capire l'orazione di apostolo nel senso che egli intuisce, ma temo che egli sia stato sviato nella sua analisi da una certa tendenza — del resto assai comune — che vorrebbe spiegare la vita domenicana come racchiusa nel binomio monaco-apostolo. Il funambolismo teologico col quale si vorrebbe spiegare questa *unione accidentale*, irrita il R.do Padre che si impenna e scalpita forse non senza ragione.

Quando parlo del binomio monaco-apostolo, come unione di elementi accidentalmente avvicinati, mi riferisco alla propria condizione di colui che è nello stato monastico e quindi di per sè vive in carità per il servizio divino e solo per *circostanze esterne*, storiche o ambientali, svolge un'attività che si può dire apostolato, perchè è sempre una testimonianza d'amore a Dio ed efficacissima forza di elevazione.

Nell'«ordo canonicus» invece, la forma apostolica è essenziale alla sua stessa costituzione ed essendo composto da clerici religiosi (S. Th. II-II, q. 189, a. 8, ad. 2), l'ascetica può avere una fisionomia monastica, ma l'*ufficio sacerdotale dà al tutto un altro carattere*.

Allora sarà conveniente fissare anzitutto il senso sacerdotale della

forma apostolica; notare la sua presenza nell'ordo canonicus; indicare il suo sviluppo nella sintesi apostolica attuata dal Santo Patriarca Domenico; accennare agli elementi essenziali di tale sintesi apostolica. Questo triplice esame esigerebbe ben altra penna, ma il R.do Padre saprà generosamente scusare le inevitabili lacune.

Tale forma apostolica è espressa dalle parole degli Apostoli: « *Noi poi ci occuperemo totalmente all'orazione e al ministero della parola* » (Atti, VI, 4, trad. Martini). In queste poche parole c'è racchiusa la forma apostolica della vita sacerdotale. L'orazione è l'atto cultuale che accompagna la celebrazione dei sacri ministeri; il ministero della parola è la predicazione. Poichè, secondo l'affermazione di S. Tomaso, contro certe tendenze monastiche antigerarchiche (S. Th. I-II, q. 106, a. 4), « non c'è da aspettare uno stato nel quale la grazia dello Spirito Santo si abbia in modo più perfetto di quello degli Apostoli », la forma apostolica della vita sacerdotale è rimasta come un modello che adatta la vita dell'uomo all'ufficio del Sacerdote. E non è una forma sterile, ma quella sua identità è inesauribilmente feconda.

Perciò i Vescovi sempre si distinguono nel coltivare tale « forma apostolica » perchè l'uomo non faccia a pugni col sacerdote.

Secondo S. Ambrogio (epist. 64, n. 66), fu Eusebio Vescovo di Vercelli « *di santa memoria, il primo in occidente* » ad attuare questa sistemazione di vita, « *perchè la grazia del sacerdote ha molto aiuto* » dall'esercizio delle virtù, rifulgenti nei monaci che sono totalmente consacrati al servizio di Dio. Questo non doveva sfuggire ad Agostino il quale ritornato in Africa « incominciò a vivere secondo una *regola stabilita sotto i santi Apostoli* ».

Questa « forma apostolica » così organizzata finì per attuare intorno al Vescovo l'ordo canonicus simboleggiato nei Cherubini, mentre l'ordo monasticus rappresentava i Serafini.

* * *

Il R.do P. Majocco molto opportunamente osserva: « S. Domenico, (...) creando un ordine di vita mista, ha fatto inserire nelle costituzioni che « *studium nostrum ad hoc* » debet « *principaliter intendere ut proximorum animabus possimus utiles esse* ». Ma non sembra che egli abbia colto il senso preciso del testo. Infatti soggiunge: « *che poi l'esimio Patriarca non abbia forse neppure pensato in quel medesimo Capitolo generale del* 1220 *a far adottare una simile dichiarazione anche riguardo all'orazione, lo si vuole oggi spiegare col far osservare che un'orazione veramente tale non stagna in sè, bensì erompe in desideri impazienti di glorificare Dio nella santificazione propria e altrui* ». Non so chi spieghi così la faccenda. Il R.do Padre non pare soddisfatto col solito *transeat* concessivo nelle discussioni scolastiche, dicendo: « *sia pure!* », ma non pare soddisfatto e io con lui.

Dovrebbe essere a tutti noto che l'Ordine Domenicano è sbocciato

non sull'albero monastico, ma è fiorito dall'albero canonicale. Lo dice espressamente il testo dello stesso Capitolo, quando richiede la uniformità « *nelle osservanze della religione canonica* ».

Il testo citato dal R.do Padre, nella sua integrità dice: « il Prelato abbia *facoltà di dispensare i fratelli* (...) particolarmente in quelle cose che sembreranno impedire lo studio o la predicazione o il frutto delle anime, sapendo che il nostro Ordine fin dall'inizio è stato istituito specialmente per la predicazione e per la salute delle anime e dovendo il nostro studio principalmente mirare a questo: poter essere utili alle anime del prossimo ».

Per quanto riguarda l'Orazione c'è l'altro testo: « tutte le *Ore*, tanto del giorno quanto della notte, siano dette nella Chiesa *in modo breve e succinto*, affinchè i fratelli *non perdano la devozione* e il loro studio sia minimamente impedito ».

Nella spiegazione che il Ven. Umberto de Romans fa di questo testo, egli nota che l'*ufficiatura corale* deve essere linda e senza lungaggini per favorire la devozione e lo studio. Osserva poi che *la devozione è triplice*:

La *prima* riguarda l'ufficio stesso che ognuno deve dire con affetto intelligente, con gravità umile, con gioia spontanea.

La *seconda* si riferisce alla meditazione e, fra le tante considerazioni che egli fa per la formazione dell'uomo interiore, c'è quella che tocca da vicino il dovere apostolico della predicazione nella quale si hanno da dire soltanto cose giuste, vere e sante, *con sapienza*. Tale è proprio l'insegnamento di S. Agostino.

La *terza devozione* è quella delle *orazioni segrete* e, chiaramente, egli si riferisce alla dichiarazione degli Apostoli: « *noi poi ci occuperemo totalmente dell'orazione...* » (*Atti* VI, 4).

Se l'ufficio divino è la comune orazione della Chiesa per le sue necessità e per la lode del Signore, l'*Orazione segreta è più mentale e tocca più da vicino la propria vita personale con le sue misteriose vicende*.

E il Maestro Generale osa conchiudere: « *allo stato nel quale siamo, sono più adatte le orazioni segrete che non l'ufficio comune* (...) *e sempre con grande fervore devono essere praticate* ».

Che se a qualcuno non sembra conveniente che si debba abbreviare l'ufficio per lo studio, dal momento che *non si deve preferire lo studio all'orazione*, egli risponde con rispettosa prudenza che per noi si tratta di evitare ogni lungaggine. « E poichè tanto vantaggiosa è la triplice devozione spiegata e tanto utile lo studio, come abbiamo detto, migliore è l'ufficio breve insieme allo studio che un ufficio prolisso con impedimento dello studio ».

Nella *spiegazione della Regola di S. Agostino*, egli ha parole fortissime contro quei superbi intellettuali che « per disordinato amore della scienza » non si curavano di « nutrire il loro cuore » con l'orazione e la meditazione, abbandonando lo stesso divino ufficio.

Quando si parla della organizzazione scolastica e della programmazione degli studi nell'Ordine domenicano, questo insegnamento del Ven. Umberto è un po' trascurato o è ricordato in senso parallelo alla vita intellettuale. Per questo, mi pare, i diversi elementi che compongono la sintesi nostra non hanno più quell'unità armoniosa caratteristica della « forma apostolica », che è *nuova vita,* risultante da contemplazione-azione.

Lo speculativismo ammazza l'apostolato perchè « gli universali non muovono » e invece di una interiore sintesi dinamica, si ha la paralisi dell'orgoglio, *come notava già ai suoi tempi il Ven. Umberto de Romans,* ricordando il peccato di superbia di Adamo ed Eva.

* * *

Per me è stato sempre un grosso problema quello dell'*orazione mentale* identificata con la *meditazione,* mentre S. Tomaso nel trattato della Religione parla della meditazione oppure della contemplazione come « causa della devozione » e della orazione come secondo atto della stessa virtù. Questi due atti interiori della Religione dovrebbero quindi avere il loro armonioso sviluppo, senza confusione, come del resto nota il Ven. Umberto de Romans nella sua *esposizione delle Costituzioni domenicane,* come abbiamo accennato.

In quel tempo, famosa e praticata era la programmazione della vita spirituale, delineata in una preziosa lettera.

E' noto che nella *lettera del certosino Guigo II* (+1188) *sulla vita contemplativa* (che porta pure il titolo: *Scala del Paradiso, Scala dei claustrali* ossia *trattato sul modo di pregare*) sono segnati quattro gradi: *la lettura, la meditazione, l'orazione, la contemplazione,* così collegati tra di loro: « la lettura cerca la dolcezza della vita beata, la meditazione la trova, l'orazione la domanda, la contemplazione la gusta ».

E ancora: « la lettura senza la meditazione è *arida;* la meditazione senza la lettura è *errabonda;* l'orazione senza la meditazione è *tiepida;* la meditazione senza l'orazione è *infruttuosa;* l'orazione con devozione è *acquisitiva della contemplazione;* il raggiungimento della contemplazione senza l'orazione è o rara o miracolosa ».

S. Tomaso conosce questa dottrina e la esamina quando si domanda se alla vita contemplativa si richiedano diversi atti e dice che *per l'uomo* bisogna riconoscere che egli giunge all'intuito della semplice verità avanzando da molti atti. « Perciò la vita contemplativa ha un solo atto nel quale finalmente è perfezionata cioè la contemplazione della verità, dal quale atto ha l'unità. Ma ha molti atti con i quali giunge a questo atto finale » (II-II, q. 180, a. 3).

Quale sia il rapporto di questi atti con l'atto finale della contemplazione è spiegato chiaramente nella risposta quarta, dove, però, la « lectio » ha il doppio valore di *lettura* personale e di *lezione* ascoltata dalla viva voce; *la meditazione* è poi palesemente abbinata allo *studio.*

Questo si spiega molto bene col fatto storico della fondazione domenicana come religione della predicazione e dello studio (S. Th. II-II, q. 82, a. 3) e osserva che « *quando l'uomo subordina a Dio in modo perfetto la scienza e qualunque altra perfezione, per ciò stesso s'accresce la devozione* » (ivi, ad. 3).

Quanto al secondo atto che è l'orazione, cita con evidente soddisfazione, lui che si sente profondamente apostolo, questa splendida testimonianza di S. Giovanni Crisostomo, nella quale, in un certo modo si supera l'antitesi della dura e amara polemica, tante volte sollevata, anche con gravissimo danno degli Ordini Contemplativi: « La necessità costringe a pregare per sè; a pregare per un altro ci esorta *la carità di fratellanza*. Più dolce dinanzi a Dio è non quella che la necessità trasmette, ma quella che *la carità di fratellanza* raccomanda » (S. Th. II-II, q. 23, a. 7).

L'Ordine domenicano, sbocciato dall'albero canonicale, potè attuare nella storia della Chiesa una nuova realtà di vita sintetica, in funzione dell'*ufficio sacerdotale*, non in ragione dell'*ordine monastico*.

Tanto la religione monastica, quanto la religione canonicale sono ordinate alle opere della vita contemplativa, tra le quali sono principali quelle che si compiono nei divini misteri. «L'ordine canonicale è *direttamente* ordinato a queste opere, perchè i suoi aderenti sono *chierici religiosi*, ai quali spettano essenzialmente questi divini misteri ». Il monaco, come tale, non necessariamente è sacerdote, « nè per sè a lui spetta di essere chierico, come si rileva dai Decreti... » (S. Th. II-II, q. 189, a. 8, ad. 2).

Mentre pertanto la carità bruciante del Monaco lo può, per eventuali circostanze, spingere alla predicazione, questo apostolato avviene per imitazione accidentale, come diceva l'Anonimo del XIII secolo: « *altra cosa è ciò che si fa per una certa accidentale imitazione; altra cosa è ciò che si fa per propria e principale istituzione* ». Proprio del medico è *sanare*, proprio del musico è *sonare*: l'uno e l'altro *possono* fare l'una cosa e l'altra, ma non sarà mai proprio del medico sonare, nè proprio del musico sanare.

L'osservazione dell'Anonimo medievale, oggi quasi completamente dimenticata, per la pianificante nomenclatura giuridica corrente, rimane però sempre perfettamente aderente alle origini dell'Ordine domenicano come «religio canonica» fondata dall' «uomo apostolico » che fu S. Domenico.

Essa investe tutta la vita unitariamente «composta»: come *metodo* per acquistare la « forma apostolica »; come *sistema* per conservarla e svilupparla; come interiore *sintesi* dinamica di azione, efficacemente illuminante, in ordine all'eterna salvezza.

Nel processo per la canonizzazione del santo Patriarca, fr. Giovanni di Spagna fece questa deposizione:

« Disse che il fratello Domenico parlava raramente se non *con Dio,*

cioè nell'orazione, o *di Dio;* e intorno a ciò ammoniva i suoi fratelli ».

L'ammonizione spiega la completa struttura dei testi, secondo l'esposizione del Ven. Umberto de Romans e insieme fa pensare che, come antico sottopriore del Capitolo di Osma, egli pienamente vivesse e in modo nuovo attuasse l'insegnamento di S. Agostino sulla predicazione della *Dottrina Cristiana,* specialmente nel libro IV, cap. 15.

Egli vuole che il predicatore dica cose *giuste, sante* e *buone, parlando con sapienza.* Questo potrà ottenerlo « *più con la pietà delle orazioni che con la facoltà degli oratori, in modo che pregando per sè e per gli altri ai quali dovrà parlare, egli sia orante prima di essere dicitore.* Quando s'avvicina il momento di parlare, innalzi a Dio l'anima assetata, *per effondere* ciò di cui è ripieno *e riversare* ciò che ha attinto » alla Sorgente della Sapienza eterna che si è svelata nella Sacra Scrittura.

Questo può spiegare, forse in modo nuovo, il famoso articolo di S. Tomaso (S. Th. II-II, q. 188, a. 6) che sembra diventato il campo di Agramante.

Ma non è sbocciata la Compagnia di Gesù, dall'Ordine Sacerdotale? Ha il suo metodo, ha il suo sistema, ha la sua sintesi. Fiorisca e prosperi. Dirò con S. Gregorio Magno: « *En ab utrisque exterius diversa vox prodiit, sed non a diverso fonte dilectionis emanavit* ».

P. CESLAO PERA O. P.

Gli articoli *"Dies Domini Sanctifices"* e *"Noi e il comunismo"*, pubblicati nel precedente numero della nostra rivista rispettivamente a pag. 279 e a pag. 282 — erroneamente attribuiti a Don Domenico Bertetto — portano la firma di Don Pietro Biennati.

DOMENICO BERTETTO

Teologia sui doveri della famiglia

L'economia divina, in tutte le sue manifestazioni, si esprime in varie forme di vita familiare.

La vita divina nel suo mirabile sviluppo, sia in Dio sia fuori di Dio, è vita di famiglia e si manifesta coi caratteri della vita familiare.

Alla luce di questa verità basilare possiamo delineare per sommi capi la teologia della famiglia.

La Famiglia divina

La prima famiglia ci è data dalla stessa SS. Trinità. Anche Dio vive la vita di famiglia. La vita divina infatti è vita trinitaria, ossia è ineffabilmente comune a tre Persone, che vivono della stessa natura, unica di numero.

In Dio abbiamo il Padre, da cui deriva ogni altra paternità, *ex quo omnis paternitas in coelis et in terra nominatur* (Ef., 3, 14). Egli è infinitamente Padre, ossia è infinitamente vivificante e dà origine, per generazione intellettuale, al Figlio unigenito, termine infinito e quindi unico della infinita paternità divina.

In questa generazione intellettuale non vi è la madre, perchè Dio, essendo infinitamente vivificante, non ha bisogno di un aiuto che gli sia simile per trasfondere al Figlio della Sua intelligenza, l'onda della vita divina.

Ma nella SS. Trinità vi è l'amore che è l'espressione della vita familiare; vi è infatti l'Amore infinito, ossia lo Spirito Santo, che si effonde dal Padre e dal Figlio e che lega il Padre e il Figlio nella festa della vita divina.

La famiglia umana

Dio, infinitamente perfetto e infinitamente fecondo, decretò liberamente di effondere fuori di sé la sua vita e le sue perfezioni.

Ed ecco che, per diretto intervento divino, sorge nel paradiso terrestre la prima famiglia umana, a cui Dio stesso fissa le leggi costitutive: unità, indissolubilità e anche santità, poiché questa prima famiglia avrà il compito di trasmettere non solo la vita umana, ma anche la vita divina della grazia coi suoi ineffabili doni ed effetti.

Da questo primo nucleo familiare, formato da Adamo e da Eva,

avrà origine tutta la grande famiglia del genere umano, composto di tante piccole famiglie, nelle quali sarà comunicata la vita della natura e la vita della grazia. Questo era il piano divino.

Ma è purtroppo intervenuto il peccato a profanare la prima famiglia umana fondata da Dio. Anche tutte le altre famiglie, che si sono propagate da quella, ne hanno subìto le tristi conseguenze.

Il peccato ha distrutto nella famiglia di Adamo e di Eva le sorgenti della grazia, cosicché essi sono diventati progenitori di una umanità decaduta, non più ornata e arricchita dal dono della grazia.

Gli uomini si sono moltiplicati, hanno formato altre famiglie, le quali però, come la prima famiglia da cui discendevano, erano solo fonte di vita umana, inquinata dal peccato, e non più fonte di grazia e di santità soprannaturale.

Mancando l'influsso santificatore della grazia e affermandosi invece le tristi conseguenze del peccato originale mediante la concupiscenza al male e la lotta delle passioni, la famiglia perdette ben presto anche le altre prerogative di cui il Signore l'aveva ornata.

Perdette l'unità e dilagarono le tristi aberrazioni della poligamia, che entrarono anche nel popolo ebraico, da Dio prediletto e particolarmente assistito.

Perdette l'indissolubilità ed entrò nel mondo l'orribile piaga del divorzio, che penetrò anche presso gli Ebrei e che lo stesso Mosè dovette in qualche modo legalizzare col *libellus repudii.*

Era la rovina completa del capolavoro, che Dio aveva operato nella umanità. La famiglia fondata da Dio era caduta, per la malizia umana, dal piano di dignità e di santità in cui Dio l'aveva posta; non meritava più il nome di famiglia e il sorriso divino.

La redenzione della famiglia

Dio allora accolse i gemiti dell'umanità e venne a restaurare ciò che era caduto in rovina.

Dio stesso si fece uomo e iniziò la sua opera redentrice dell'umanità, fondando una nuova famiglia che fosse le restaurazione della prima famiglia, quella da Lui creata all'inizio della storia umana.

Gesù volle appartenere ad una famiglia e vivere la vita della famiglia, tra le mura domestiche della Sacra Famiglia di Nazaret.

Gesù doveva redimere il mondo; e, a tale scopo cominciò a redimere la famiglia, che è la cellula della società. Visse perciò per 30 anni la vita di famiglia; per offrire così a tutto il mondo il modello della nuova famiglia: la famiglia cristiana, in cui, per opera sua, rifiorivano le prerogative umane e divine, già da Dio conferite alla famiglia di Adamo ed Eva: unità, indissolubilità, santità.

Nel corso della sua predicazione e della sua pubblica missione di

Redentore, Gesù continuò ad occuparsi della famiglia: ne richiamò in vigore l'unità e l'indissolubilità, appellandosi a ciò che Dio aveva già prescritto fin dall'inizio dell'umanità; ad essa comunicò pure la santità elevando il contratto matrimoniale alla dignità di Sacramento.

La famiglia dei figli di Dio

Dalla famiglia di Adamo e di Eva ebbe origine la grande famiglia del genere umano, formata dall'insieme di molte società domestiche, ossia dalle varie famiglie, che si sono propagate da quella di Adamo ed Eva.

Dalla S. Famiglia di Nazaret ha invece avuto origine la grande famiglia dei Redenti, ossia la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico di Gesù Cristo, che è la famiglia dei figli di Dio, in cui si diffonde la vita soprannaturale della grazia.

Nella famiglia soprannaturale della Chiesa Cattolica, abbiamo il Padre, ossia lo stesso Padre celeste, che Gesù Cristo ci ha rivelato nella sua predicazione; abbiamo la Madre, che è Maria, mediatrice di grazia, affidataci da Gesù stesso dall'alto della Croce (Cfr. Giov., 19, 25-27); abbiamo tanti fratelli: Gesù il primogenito, e tutti i cristiani, fratelli di Gesù per adozione.

La Chiesa Cattolica è il prolungamento della famiglia di Nazaret. Lo insegna chiaramente Leone XIII nel Breve *Neminem fugit* del 14 giugno 1892, e nell'enciclica *Quamquam pluries* del 15 agosto 1889, trattando del patrocinio di S. Giuseppe sulla Chiesa Cattolica.

"La Casa dei Santi Sposi di Nazaret — afferma Leone XIII — è la culla della nascente Chiesa".

Maria, Madre di Gesù, è pure madre spirituale di tutti i cristiani, fratelli di Gesù.

Gesù, Figlio di Dio, è il primogenito dei cristiani, ossia dei figli adottivi di Dio.

S. Giuseppe è il patrono della Chiesa universale, come lo fu per la famiglia di Nazaret, da cui la Chiesa deriva.

Il vero Padre però è Dio Padre, sia per la Chiesa, come per la famiglia di Nazaret.

Come la grande famiglia del genere umano è composta dai singoli focolari domestici, così anche la Chiesa, ossia il Corpo Mistico di Gesù Cristo, è formato dai singoli focolari cristiani, che sono fonte di vita naturale e soprannaturale, poiché i genitori cristiani non solo debbono provvedere alla vita umana, ma anche alla vita ed all'educazione cristiana dei loro figli.

Pio XII nell'Enciclica sul Corpo Mistico afferma che le famiglie cristiane sono cellule vive e organi del Corpo Mistico: « *Specialmente nelle attuali condizioni, i padri e le madri di famiglia... tengono nella società cristiana un posto di onore, per quanto spesso nascosto ed an-*

ch'essi, ispirati ed aiutati da Dio, possono ascendere il vertice della più alta santità ».

La famiglia intima

Infine non si può dimenticare che anche la nostra vita cristiana, ornata della divina grazia, è una vita di famiglia con la SS. Trinità. Per mezzo della grazia noi diventiamo Tempio vivo delle Persone Divine, che abitano in modo ineffabile nella nostra anima e si rendono nostri ospiti.

« *Se qualcuno mi ama*, dice Gesù, *osserva la mia legge; ed anche il Padre lo amerà, e verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui* » (Giov. 14, 23).

E' una vera "*societas*", ossia una vita in comune con la SS. Trinità, come afferma S. Giovanni (I Giov. 1, 3).

Vivendo questa unione di mente e di cuore con le Persone Divine, ospiti della nostra anima, ci assicuriamo l'ingresso a quella famiglia celeste, in cui si realizzeranno i nostri destini eterni.

SAC. DOMENICO BERTETTO S. D. R.

Il giorno 7 maggio è mancato in Torino il Comm. Roberto Berruti, ex-titolare della Casa Editrice ed ex-direttore responsabile della nostra rivista, da Lui sapientemente curata per lunghi anni e valorizzata nella nobile funzione di sussidio pastorale all'attività del Clero.

Giuseppe Gottardo, la Direzione delle Edizioni LICE e di « Perfice Munus » ed i collaboratori partecipano sentitamente all'unanime cordoglio.

UGO ROCCO

Confessione di donna fuori del confessionale

Quando la penitente è malata e può muoversi con difficoltà, può confessarsi fuori del confessionale. Quando il confessore si trova in quelle condizioni e non la penitente, può confessare questa fuori del confessionale, per esempio nel vicino parlatorio?

Circa il luogo dove ascoltare le confessioni delle donne, sono anzitutto da ricordare le disposizioni del Codice:

1) « Sacramentalis confessionis proprius locus est ecclesia vel oratorium pubblicum aut semipublicum » (can. 908). La ragione di questa norma è che si tratta di un sacramento e perciò il posto più adatto per amministrarlo è quello sacro. Il legislatore ha poi specificato quali fra i luoghi sacri vuole siano scelti per le confessioni.

2) Trattandosi di donne, il Codice prescrive che si ascoltino nel confessionale, di cui indica il luogo e le caratteristiche generali:

« Sedes confessionalis ad audiendas mulierum confessiones semper collocetur in loco patenti et conspicuo, et generatim in ecclesia vel oratorio publico aut semi-publico mulieribus destinato. — Sedes confessionalis crate fixa ac tenuiter perforata inter poenitentem et confessarium sit instructa » (can. 909).

3) Finalmente viene determinato se e quando si possa ascoltare le confessioni delle donne fuori del confessionale: « Foeminarum confessiones extra sedem confessionalem ne audiantur, nisi ex causa infirmitatis aliave verae necessitatis et adhibitis cautelis quas Ordinarius loci opportunas iudicaverit » (can 910, par. 1).

Se scorriamo i manuali di Morale, si rileva questo pensiero comune: ascoltare senza giusta e grave causa le confessioni di donne fuori del confessionale in modo abituale, è peccato grave; il farlo solo qualche volta è peccato leggero, purché si osservino le cautele del caso. Cf. p. es. Génicot, vol. II, ed. 17, n. 231; Palazzini, in *Casus Conscientiae* (ed. Palazzini - De Jorio), vol. II, Marietti 1959, p. 270.

Nell'interpretare i termini «infirmitas» e «vera necessitas» del primo paragrafo del can. 910 gli autori non si dilungano molto. Dànno tuttavia un criterio che insieme è di *una certa larghezza,* in quanto non esigono nè un'infermità grave o pericolosa né una necessità grave, e

di *serietà rigorosa*, perché prospettano il pericolo soprattutto di scandalo.

Qualche citazione può illustrare meglio il loro pensiero. Palazzini (*l. c.*, p. 271) scrive: « Ut infirmitas excuset non est necessarium quod paenitens in lecto detineatur, sufficit infirmitas levis... Vera necessitas iudicanda est ab ipso sacerdote ». Poco dopo, concludendo l'esposizione delle norme sul luogo della confessione delle donne, scrive:

« Revocare in mentem volumus illud: *Sacramenta sunt propter homines.* Quare causae vel rationes, quae postulant exceptiones ab observantia stricta legis bene sunt examinandae, ita ut iudicium prudens fiat. Nec leviter confessio recusetur alicuius poenitentis » (*Ibid.*). Secondo Iorio (*Theol. Mor.*, III, ed. 4, n. 452) « tum *infirmitas* tum *vera necessitas* heic sumenda sunt eo sensu quatenus paenitentem prohibent cum *gravi* suo *incommodo*, quominus ad sedem confessionalem accedat; et ideo non necessario intelligenda sunt de periculosa infirmitate neve multo minus de necessitate gravissima ». Il Cappello apre la possibilità a svariate applicazioni a casi pratici scrivendo: « Excusat, ut palam est, *infirmitas* et *vera necessitas*, quae multiplex esse potest ac diversa ratione aestimanda » (*De paen.*, Marietti 1953, n. 633). Mons. Giuseppe Rossino sottolinea particolarmente il rigore con cui andrebbe intesa la « *vera necessitas* ». (Cf. *Il Sacramento del Perdono*, Torino 1960, p. 54).

Negli esempi e nelle chiarificazioni che s'incontrano negli autori l'infermità e la necessità sono generalmente considerate da parte della penitente.

Volendo quindi rispondere direttamente alla domanda del *caso*, direi:

1) il confessore non può, come norma, confessare donne fuori del confessionale, invocando come giustificazione la propria infermità;

2) neppure lo si può fare se la donna si confesserebbe indifferentemente da un altro confessore al confessionale oppure dal confessore infermo, ma in altro tempo, quando questi si trovasse egli stesso in confessionale;

3) se c'è un motivo particolare perché la donna si confessi *hic et nunc* da questo confessore, a me pare — salvo meliori iudicio — che egli possa ascoltare fuori del confessionale, « adhibitis cautelis quas Ordinarius loci opportunas iudicaverit » (can. 910, par. 1). Se l'Ordinario non ha fissato norme speciali, son da osservare le cautele che la prudenza, la modestia e la santità dell'atto esigono.

Si potrebbe domandare quale sia un motivo particolare sufficiente a giustificare una confessione fuori confessionale. Oltre a quelli ammessi da Mons. Rossino in *Perfice Munus!* 1957, p. 153 cioè « quando si prevede che diversamente la persona non avrà comodità di confessarsi per la lontananza o l'inclemenza del tempo o anche perché verrebbero facilmente a mancare le buone disposizioni oggi assicurate », ce ne pos-

sono essere altri, p. e. una particolare necessità spirituale della donna, la quale trova in un dato confessore un aiuto adatto per l'esperienza e conoscenza della situazione, ecc. *Si tratta sempre di casi che rivestono il carattere di eccezione.* Se questo si verifica, il confessore può ascoltare la confessione di una donna fuori del confessionale.

Questa soluzione non intende allargare una legge santissima, ma fa vedere che la legge stessa permette di non sacrificare alla *lettera* quei beni maggiori, che lo *spirito* vuole salvi.

P. Ugo Rocco S.J.

MESE IGNAZIANO DI ESERCIZI SPIRITUALI

L. BENDER

Suppletio iurisdictionis in dubio

Candido e Fernando, sacerdoti appartenenti a diversa diocesi, stanno trascorrendo un periodo di riposo in una parrocchia di montagna.

Un giorno il parroco, dopo la Messa celebrata nella sua Chiesa, li prega di visitare alcuni ammalati per ascoltarne la confessione, onde portar loro, nel giorno seguente, la Comunione Pasquale. Vista la favorevole disposizione, il parroco affida a Candido due ammalati e tre a Fernando, i quali si avviano, accompagnandosi in un primo tratto di strada.

Fernando dichiara al collega di essere tormentato dal dubbio se il parroco abbia o meno la facoltà di delegare ad altri la propria giurisdizione.

Candido risponde: *"In verità anch'io sono perplesso. Ma il parroco è persona estremamente onesta e, benchè non sia un luminare di scienza, tuttavia è sufficientemente informato. D'altronde molti parroci nelle nostre regioni godono di questa facoltà loro concessa dagli Ordinari"*. Infine ridendo conclude: *"Possiamo procedere tranquilli; il dubbio è positivo e probabile, quindi "Ecclesia supplet"*.

Con queste espressioni si separano, procedendo ciascuno per la propria strada; Ma Fernando viene nuovamente ripreso dal suo dubbio ed allora telefona al parroco, il quale però è uscito: così gli risponde il sacrestano. Questi, uomo anziano, alla domanda di Fernando se il parroco, a quanto gli consti, possa delegare sacerdoti forestieri per l'ascolto delle confessioni, risponde: *"Ma sicuro, non c'è ragione di dubitare. So infatti per esperienza che da molti anni il parroco concede ai sacerdoti forestieri il permesso di ascoltare le confessioni, specialmente quando si tratta di malati"*.

Ascoltata la risposta, Fernando si rassicura completamente e, certo della sua giurisdizione, ascolta le confessioni dei tre infermi affidatigli. Il giorno seguente Candido sottopone il suo dubbio al parroco, il quale gli risponde: *"Tu dovresti conoscere meglio il Diritto Canonico, perchè la mia potestà è ordinaria e come tale può essere delegata"*.

Vivamente impressionato nell'ascoltare questa dichiarazione, Fernando esclama: *"Allora io ho invalidamente assolto"*. Ma Candido gli risponde: *"Abbiamo agito in dubbio positivo e probabile, quindi la*

Chiesa ha supplito". Fernando allora gli racconta quanto ha fatto, concludendo: *"Io non ho agito in dubbio, ma in certezza, perciò i miei atti sono invalidi".*

A proposito di questo caso che si deve dire?

* * *

1) Rispetto ad una potestà conferitagli, l'uomo può assumere diversi atteggiamenti mentali. Può essere certo, incerto o in dubbio. Se è certo, occorre distinguere due casi. Il suo giudizio certo può corrispondere alla verità delle cose o non corrispondervi. In questa seconda ipotesi il giudizio certo si chiama *errore* che può riguardare lui solo ed allora si definisce *errore privato.* Oppure l'errore può riguardare tutti gli appartenenti ad una certa categoria, ad esempio le persone di questa parrocchia, ed allora l'errore viene classificato come *comune.*

L'errore non cessa di essere comune per il solo fatto che una persona o pochi non errano, ma o conoscono la verità o versano in dubbio. Non importa che tra quelli che non errano ci sia lo stesso sacerdote che esercita la potestà.

2) Nè Candido nè Fernando erano validamente delegati e forniti di giurisdizione. Il Parroco infatti non può *"ipso jure"* delegare ad altri la sua giurisdizione di ascoltare le confessioni, non perchè questa potestà nel Parroco non è potestà ordinaria, ma perchè a proposito di questa potestà *"aliud jure cavetur".*

Il Canone 199 § 1, richiamato dal Parroco, porta questa clausola *"nisi aliud jure caveatur".* E se anche non la riportasse, questa clausola è sempre sottintesa.

Infatti la norma che stabilisce qualcosa in merito a materia speciale, sempre deroga dalle norme stabilite per tutte le materie. Non è d'altronde espressamente detto, nel formulare il caso, che il Parroco goda della facoltà concessagli dall'Ordinario di conferire delega. Inoltre, per il fatto che il Parroco si richiami al Can. 199 e non alla facoltà concessagli, è evidente che il Parroco non possiede tale facoltà.

Perciò gli atti dei due sacerdoti non sono validi, se non sono resi validi dalla supplenza della Chiesa. Questa è pertanto la questione da affrontare.

3) La Chiesa supplisce la giurisdizione in due casi: nel caso dell'errore comune e nel dubbio positivo e probabile.

E' certo che nel caso di Fernando e di Candido non c'è errore comune e quindi non c'è supplenza della Chiesa.

Nel caso non c'è affatto « errore comune ».

Rimane da esaminare se la Chiesa ha supplito per il titolo del dubbio positivo e probabile.

4) Le espressioni del Canone 209 *"in dubio positivo et probabili",* ogni qualvolta si tratti di dubbio di fatto, come nel caso nostro, tratta-

no di dubbio soggettivo, vale a dire del dubbio in cui si trova la persona che pone l'atto di potestà. Se io stesso non ho dubbio alcuno, perchè non ho alcuna ragione di dubitare e, certo della mia giurisdizione, agisco, nel caso in cui il mio giudizio certo è erroneo, l'atto di potestà da me posto non è valido per la supplenza della Chiesa, se un altro nel momento in cui pongo il mio atto, dubita della mia potestà. Il diritto di supplenza di giurisdiizone sempre va inteso *"in dubio"*.

Inoltre l'ordine sociale non sarebbe salvo, se il mio atto fosse valido soltanto perchè un altro ha dubitato della mia potestà. Nè l'agente stesso nè gli altri all'infuori del dubitante possono sapere perchè una terza persona dubitando ha reso valido l'atto, richiamando il caso in cui la Chiesa supplisce.

L'espressione « in dubio positivo et probabili ' che si legge nel can. 209, significa: *"ogni qualvolta uno agisce dubitando della sua potestà di dubbio positivo e probabile, la Chiesa supplisce"*.

5) Non si richiede che nel momento dell'azione il dubbio sia attuale. E' sufficiente che sia virtuale, cioè sia una volta posto e non revocato o eliminato dal sopravvenire della certezza, sia che questa affermi o neghi il possesso della giurisdizione.

6) Si afferma che Candido ha agito in dubbio senza alcuna esitazione. Si deve inoltre affermare che il dubbio era positivo e insuperabile.

L'atto di delegazione compiuto dal Parroco, che a Candido è noto come uomo probo e mediocremente colto, è ragione positiva per ammettere che egli goda della facoltà di delegare. La ragione è così grave da impedire la certezza morale circa l'assenza di questa facoltà. Ne consegue che Candido diede validamente l'assoluzione con la supplenza della potestà da parte della Chiesa.

7) Nel caso di Fernando altro è da dire. Questi, quando gli sorse il primo dubbio, lo dissipò scacciandolo dalla mente e sostituendovi la certezza morale. Confermata questa certezza con l'affermazione categorica del sacrestano, Fernando non dubitò oltre; anzi il dubbio si trasformò in certezza morale. Questo giudizio certo essendo falso, era un errore (non tuttavia errore comune). Fernando agì, ponendo l'atto non nel dubbio della giurisdizione, ma in errore (privato).

La Chiesa supplisce in errore comune e nel dubbio, non nell'errore privato. Perciò Fernando assolse invalidamente.

8) Qualsiasi mutamento dello stato mentale, per il quale il dubbio si converte in certezza, elimina il caso in cui la Chiesa supplisce, sia che questa certezza affermi il possesso della facoltà o lo neghi. Non c'è ragione di ammettere, poi che la certezza sopravveniente al dubbio avuto prima dell'esercizio della potestà elimina il caso della supplenza se l'agente sia certo di mancare di giurisdizione e non elimina il caso se l'agente è certo di possedere la giurisdizione.

Chi, prima è travagliato dal dubbio e poscia, ma prima dell'atto di giurisdizione, ha la certezza della carenza della potestà, non agisce validamente, non agisce *"potestate suppleta"*. E' evidente.

Altrettanto e per la stessa ragione è da dirsi se si ha la certezza del possesso della giurisdizione.

Ciò che toglie il dubbio è la *certezza* circa l'oggetto di cui si dubita, non la certezza in quanto nega la potestà.

Dr. L. BENDER O.P.

ERRATA CORRIGE

Nel n. 1 di febbraio c.a. di *Perfice Munus,* a pag. 83, riga 11, parlando del viaggio di S. Paolo a Roma è detto: *la nave... costeggiando la Francia giunse a Sidone*". Va invece detto: ... *costeggiando la Fenicia giunse a Sidone*". Un errore tipografico che il lettore avrà certo rilevato a prima vista.

D. GIUSEPPE ANGIOLINI

GIUSEPPE ROSSINO

Come trattare i concubini moribondi

Con una certa frequenza si presenta al Sacerdote in cura d'anime un problema pastorale spinoso e di non facile soluzione. E' il caso di un moribondo irretito in una *situazione familiare irregolare.*

Il problema è delicato sia per la sua sostanza, sia per le circostanze in cui è collocato, trattandosi di moribondo e quindi di caso che può presentare tale urgenza da lasciare scarso margine di tempo per riflettere. Avendo già trattato sulle colonne di codesta Rivista il problema dell'assoluzione dei concubini fuori del pericolo di morte, mi sono sentito stretto da diverse parti da domande di confratelli che mi esortavano a trattare anche il lato più drammatico del problema e cioè il trattamento del *concubino moribondo.*

Per soddisfare a queste legittime richieste, ho pensato di raccogliere in sintesi ciò che *morale e pastorale* suggeriscono di mettere in opera in queste circostanze di particolare gravità.

Incomincio con una osservazione di indole generale. Quando si è chiamati per ammalati gravi, conviene sempre fare qualche sommaria inchiesta o presso i parenti o presso i conoscenti o almeno presso la portinaia della casa per sapere quale sia la situazione familiare del malato che si va a visitare. Non è infrequente il caso di persone che si trovano in posizione irregolare e che scavalcano la parrocchia ove sono conosciuti per rivolgersi a Sacerdoti ignoti ed ignari della situazione. Costoro possono essere sorpresi nella loro buona fede e amministrare gli ultimi Sacramenti a chi ha carpito una assoluzione usando della reticenza in confessione.

Intanto si tenga presente che la confessione non è un Sacramento di *diritto parrocchiale* e quindi il penitente è libero di far chiamare chi crede.

Ma l'amministrazione *del Viatico* sia pubblicamente come privatamente è di stretto diritto parrocchiale come ci avverte il *c.* 850 che recita *"Sacram Communionem per modum Viatici sive pubblice sive privatim ad infirmos deferre, pertinet ad parochum ad normam c.* 848". Lo stesso si deve dire dell'Estrema Unzione come si ricava dal *c.* 938 *p.* 2. Perciò, fuori dei casi urgenti, sarà conveniente assumere informazioni nella parrocchia da cui dipende l'infermo.

Cerchiamo ora di studiare la varietà dei casi.

1° CASO - Concubini pubblici senza impedimenti

Possiamo trovarci di fronte a concubini pubblici e noti ai coinquilini. E' evidente che in questi casi non si può procedere ad amministrare i Sacramenti senza aver rimosso lo scandalo. Come fare?

Se la via è libera al matrimonio e se i due interessati acconsentono, si procede alla loro unione legittima costruendo un valido vincolo coniugale.

E' la via migliore e più sbrigativa ed è anche la più consona ai doveri di coscienza. In pratica, se vi è urgenza estrema, perchè il moribondo è in pericolo di morte immediata, il Sacerdote ricorra agli strumenti di salvezza che la buona Madre Chiesa mette a sua disposizione in questi frangenti.

Il c. 1019 *p.* 2 ci somministra un primo strumento per l'occorrenza e ci indica le vie giuridiche per accertare la libertà di stato. *"In periculo mortis si aliae prabationes haberi nequeant, sufficit affirmatio jurata contrahentium, se baptizatos fuisse et nullo detineri impedimento"*. Il Sacerdote adunque faccia emettere il giuramento che supplirà tutte le pubblicazioni e le altre prove giuridiche come il processicolo ed i documenti. Fatto questo, proceda senz'altro al matrimonio. Anche qui la Chiesa viene in nostro aiuto con una legislazione agile e di facile applicazione. Se il Sacerdote è parroco o delegato, nel luogo di sua competenza non ha che da applicare la forma giuridica ordinaria interrogando gli sposi e ricevendo il loro consenso alla presenza di due testimoni. La celebrazione del matrimonio, se è possibile, deve essere seguita dalla lettura degli articoli del Codice Civile per ottenere poi la *trascrizione* agli effetti civili. Ad ogni modo quello che importa è metterli in coscienza di fronte a Dio e di fronte alla Chiesa; il resto è di minore importanza. Nulla vieta che celebrato il matrimonio, il Sacerdote ritorni e, se gli sposi sopravvivono, legga gli articoli del Codice Civile.

La mora interposta non ha rilievo sulla efficacia della lettura che non è richiesta alla validità del contratto, ma unicamente agli effetti del matrimonio concordatario. Prima di procedere al matrimonio, che è Sacramento dei vivi, il Sacerdote confesserà ed assolverà il concubino regolandosi per la integrità secondo le regole della morale che ammette cause scusanti dall'integrità materiale. Anzi, a mio modesto parere, in questi casi urgentissimi il Sacerdote potrebbe anche procedere alla confessione della donna sana anche se manca il confessionale e ci si trova in casa privata, perchè tutte queste prescrizioni cedono il passo al diritto divino di ricevere il Sacramento del matrimonio colla certezza della grazia. Se manca il tempo, si assolve il moribondo, si fa recitare un atto di dolore alla parte sana e si procede al contratto matrimoniale. La registrazione verrà fatta in seguito completa o incompleta secondo che il moribondo sopravvive o soccombe.

Ma spesso le cose non sono così spedite. Se, invece del parroco o

delegato, vi fosse un Sacerdote non autorizzato all'assistenza, si valga delle disposizioni del *c*. 1098 che prevede una celebrazione con soli testi quando non si può avere o avvicinare un Sacerdote qualificato. La cosa potrebbe svolgersi così: il Sacerdote chiede il consenso davanti a due testi e poi amministra gli altri Sacramenti. Questo Sacerdote non autorizzato, non sarebbe obbligato — a rigore — a chiedere il consenso; sarebbe sufficiente che fosse presente anche *passivamente;* ma in pratica è bene che l'iniziativa sia in sua mano. Questo Sacerdote assume la precisa figura del "*Sacerdos Assistens*" che ha dal Codice poteri e doveri. I poteri consistono nella facoltà di dispensare dagli impedimenti di diritto ecclesiastico e dalla stessa forma; i doveri consistono nel procurare la registrazione dell'avvenuto matrimonio presso il parroco locale. In regime concordatario, il matrimonio celebrato in base al c. 1098 — in pericolo di morte — deve essere trascritto ed è un abuso di autorità il rifiuto dell'ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione quando mancasse il Sacerdote. Infatti la legge 27 maggio 1929, art. 5, recita: "*Il matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico... produce dal giorno della celebrazione gli stessi effetti del matrimonio civile...*". Alcuni si sono lasciati sedurre dalle parole "*davanti un ministro del Culto Cattolico*" ed hanno concluso che il matrimonio celebrato senza Sacerdote non deve essere trascritto. Costoro hanno dimenticato le parole dell'art. 94 del Concordato che è la fonte di ogni diritto concordatario ove si dice che lo Stato Italiano riconosce al matrimonio *disciplinato dal diritto Canonico* gli effetti civili. Dunque a tutti i matrimoni disciplinati dal diritto Canonico. Il resto è marginale, purchè non vi osti un precedente matrimonio civile o una sentenza d'interdizione per infermità mentale. Anche Arturo Jemolo lo afferma citando l'Istruzione della Sacra Congr. dei Sacramenti la quale vuole che questi matrimoni vengano denunziati dal parroco all'Ufficiale dello Stato Civile.

2º CASO - Concubini impediti da impedimenti dispensabili

Qui il cerchio si restringe e le possibilità di provvedere alla coscienza del moribondo vanno misurate sul diritto stabilito dalla Chiesa per questi casi di estrema urgenza. La Chiesa, che ha un codice tanto rigido per i casi normali, attenua in modo sorprendente il suo rigore quando si tratta di moribondi.

Ed ecco i poteri che la Chiesa concede in questi casi: Il c. 1049 sgombra il terreno dagli ostacoli che si frappongono alla riconciliazione con Dio. In urgente pericolo di morte, la Chiesa concede facoltà di dispensare sulla forma e su tutti gli impedimenti di diritto ecclesiastico eccettuando solo l'impedimento che nasce dal sacro presbiterato e dall'affinità in linea retta dopo la consumazione del matrimonio. Nessun canone è più pregno di poteri di questo; si direbbe che ogni prete ha poteri quasi papali.

E chi è il titolare di queste facoltà? Il primo è l'Ordinario del luogo; ma, quando non si può accostare l'Ordinario del luogo, i poteri si spostano e si assommano nelle mani o del parroco o del Sacerdote Assistente a norma del c. 1098 n. 2 o anche dello stesso confessore, ma per costui solo per il foro interno sacramentale.

E quali le ragioni canoniche per legittimare l'uso di sì ampi poteri? Le cause canoniche sono due: la necessità di provvedere alla coscienza o la necessità di provvedere alla prole colla legittimazione.

Ed eccoci allora all'applicazione. Il parroco od anche un sacerdote non qualificato va a trovare un moribondo che vive in concubinato con una cugina, con la cognata o con altra persona vincolata da impedimenti ecclesiastici, come un'ebrea o valdese. Se manca il tempo di ricorrere all'Ordinario, il Sacerdote può procedere alla dispensa, esigendo le cauzioni, se necessarie, poi assiste al matrimonio annotando le dispense eventuali date in virtù dei can. 1049 - 1044. La legislazione ecclesiastica, che promana dall'Autorità della Chiesa, mette bene in risalto come ogni articolo è dettato in vista della salvezza eterna dei fedeli: Si pensi che in queste circostanze anche un diacono può ricevere la dispensa e legarsi in matrimonio per provvedere o alla sua coscienza o ai figli. La Chiesa, che dimostra un certo rigore giustificato nei casi comuni per impedire slittamenti pericolosi e facili, in punto di morte allenta le maglie della sua legge per raccattare sia pure "*in extremis*" un povero naufrago che, tarvolto dai flutti, si lasciò portare dalla corrente in un gorgo micidiale, ma che ora ha estremo bisogno di aiuto per raggiungere il porto della eterna salvezza. A studiarla col cuore, oltrechè colla testa, la legislazione ecclesiastica appare tutta permeata da una corrente calda di umanità che spesso si cerca invano nelle legislazioni civili.

E come avviene in questi casi la *legittimazione* dei figli? Avviene automaticamente *ope legis* per il solo fatto della dispensa da impedimenti data per potestà ordinaria. Qui si tratta proprio di questa, perchè il parroco ed il Sacerdote Assistente in punto di morte dispensano in virtù di poteri ordinarii o almeno di poteri delegati, per indulto generale. (c. 1051). Il Codice eccettua solo la frode adulterina e sacrilega. Però il Cappello ed il Chelodi dicono che se c'è prole adulterina o sacrilega, la dispensa dagli impedimenti si può dare ugualmente anche se non viene legittimata automaticamente la prole, perchè fatto il matrimonio, sarà più facile ottenere la legittimazione attraverso un rescritto particolare concesso dalla S. Sede.

Ecco perchè ho citato l'esempio del diacono concubino con prole ed ho soggiunto che il Sacerdote può dispensare per provvedere alla coscienza del diacono o anche alla sua *prole*. Lo stesso si dica di un religioso con voti semplici o anche solenni, purchè non sia insignito del Sacerdozio. Per essere esauriente (e spero di non diventare prolisso) faccia ancora notare che il parroco ed il Sacerdote Assistente possono anche dispensare sulla *forma*. Se succedesse quindi un caso occulto di concubi-

no diacono o religioso non Sacerdote, per salvaguardare la loro fama ed evitare lo scandalo, si potrebbe procedere al matrimonio *senza testi* dispensando sulla forma. Bisognerà però procurare che tutto sia in regola, perchè il matrimonio sia provato anche in foro esterno attraverso gli atti debitamente compilati.

In tutta questa materia possono confluire casi molto pratici che l'intreccio capriccioso della vita spesso ordisce con più accume che lo stesso giurista. Supponiamo che una cognata sia rimasta vedova col fratello del marito e che, come sovente succede, fra di loro si sia instaurata una convivenza sospetta. Uno è colpito da infarto e deve provvedere per testamento. Il lasciare erede il cognato o la cognata sarebbe occasione di scandalo e confermerebbe sempre di più le voci di un concubinato in azione fra i due. Ecco il modo di uscire da queste strettoie. Si dispensa e si uniscono in matrimonio ed anche la successione avverrà senza scandalo.

Ma affrettiamo il passo al caso più grave.

3° CASO - Concubini adulteri o legati da impedimenti non dispensabili

Come si vede il caso è estremamente delicato. Non è raro però che un Sacerdote sia chiamato al letto di un morente e si trovi di fronte ad una convivenza di cui uno o anche tutti e due sono legati da vincoli coniugali con altri.

Come fare? La cosa più semplice sarebbe la loro separazione effettiva di abitazione; ciò servirebbe a togliere lo scandalo ed a dimostrare il pentimento sincero. Ma la cosa più semplice spesso è proprio quella che non si può ottenere per ragioni particolari. Spesso è il concubino adultero che è ammalato e che necessita di assistenza non avendo nessuno che lo curi. Teoricamente, se fosse in condizioni finanziarie floride, dovrebbe licenziare la concubina e giovarsi di assistenti o infermieri prezzolati, ma oltre la considerazione che non è sempre facile trovarli, vi è anche la difficoltà di far capire all'interessato la necessità di un dovere così duro in circostanze così eccezionali. Essendoci la buona fede sul dovere di licenziare *ora* la concubina, necessaria all'assistenza del malato, possiamo accontentarci di una dichiarazione verbale, ma attendibile, emessa avanti a due testimoni dal concubino che riconosca i suoi torti, se ne penta e prometta di provvedere per l'avvenire non appena sarà in grado e protesti la sua volontà decisa di non volerla più considerare come moglie, ma di tenerla solo per necessità di assistenza. Se fosse possibile il trasporto in ospedale, la cosa sarebbe molto facilitata. Fatta questa dichiarazione, si può procedere all'amministrazione dei Sacramenti eccitando nel morente un vero dolore e a suo tempo si potrà procedere anche alla sepoltura ecclesiastica. Se invece la presenza della concubina non è necessaria all'assistenza o perchè c'è una figlia o personale incaricato, non resta che la via della reale separazione senza la quale un pentimento non sarebbe efficace nè a testimoniare un vero di-

stacco di affetto dalla colpa, nè a distruggere uno scandalo tuttora in atto. In casi consimili dolorosissimi si devono rifiutare i Sacramenti e la stessa sepoltura ecclesiastica in virtù del C. 1240 p. I, n. 6. Non è vietato però neppure in questi casi assolvere il moribondo *sub conditione* quando è già privo dei sensi o in stato agonico e incapace di rifiutare i Sacramenti nella speranza che un tardivo pentimento, non espresso esternamente, gli apra la via alla salvezza.

Ognuno vede che in questo caso resta molto tenue la speranza di salvarlo coi soccorsi della Chiesa. Solo la misericordia di Dio che non conosce barriere potrà trionfare colla sua invisibile operazione a noi ignota. Questa assoluzione, data a chi è privo di sensi e che non ha dato prima segni di pentimento, non è sufficiente a cancellarlo dall'albo inglorioso dei *pubblici peccatori*. Mi permetto di suggerire ai confratelli che in questi casi vanno mobilitate le preghiere dei buoni per ottenere ciò che sembra follia sperare.

Se ci fosse stato il divorzio e conseguente matrimonio civile io penso che non sarebbe obbligatorio un allontanamento *reale* della donna (non posso chiamarla *moglie* perchè si tratta di *bigami*) dal focolare domestico ove la legge le dà diritto di soggiornare imponendo all'uomo (che non posso chiamare marito) il dovere di tenerla presso di sé. In questi casi è ottima l'ospedalizzazione. Se non si può avere, si ricorra ad una dichiarazione di fronte a due testimoni che si è pentiti e che si intende di non considerarla come moglie. Si dirà che questo è un sotterfugio per narcotizzare le coscienze. Ma io mi domando se esiste un'altra via non utopistica per provvedere alla coscienza. E' troppo evidente che la via regia ed obbligatoria sarebbe la loro separazione reale affettiva ed effettiva e tutto sarebbe liscio se la donna fosse *consenziente* alla separazione di fatto; ma noi dobbiamo guardare a chi muore, non a chi si ostina nel male godendo ancora buona salute e ripromettendosi vantaggi da una unione sostenuta dalla legge. Non dico che ogniqualvolta ci si trovi di fronte ad un concubinato legittimato dal vincolo civile, ci si possa acquetare ed ammettere senz'altro ai Sacramenti la parte pentita che continua però la sua convivenza scandalosa. Sarei in contraddizione con quanto ho scritto nell'articolo precedente (V. fascicolo di gennaio 1961 - *Perfice Munus!*) e porterei una vulnerazione alla morale che non può permettere che accedano pubblicamente ai Sacramenti coloro che sono pubblicamente peccatori e non hanno rimosso lo scandalo. Ma qui siamo in posizione di lotta impari; poichè uno è *moribondo*, l'altro è *sano* ed è in posizione di favore sostenuto dalla legge. Il moribondo non può accingersi all'impresa di cacciare una donna di casa e distruggere un focolare sia pure illegittimo, mentre sta lottando colla morte; bisogna esigere cose possibili se non si vuole inasprire sempre di più il male senza curarlo. Il Confessore imponga al concubino moribondo la sconfessione del vincolo illegittimo, orienti il suo cuore verso la legittima moglie anche se infedele, purifichi le intenzioni,

faccia detestare la vita scorretta e concepire un proposito di vita onesta; tutte cose ardue, ma l'ombra della morte aiuta la grazia di Dio a raggiungere lo scopo. Mentre scrivevo passavo idealmente da un letto all'altro, da una clinica all'altra, da una soffitta all'altra, da un palazzo all'altro, ove si annidano questi ruderi di naufragi matrimoniali e mi sentivo stringere il cuore.

Ma poi mi sono riconfortato pensando alle parole di Gesù che dichiarò di essere venuto a cercare gli stracci, e le nostre infermità perchè i sani non hanno bisogno del medico. E infatti, Gesù morì assolvendo un asassino. Dunque, imitiamo il suo esempio.

Mons. GIUSEPPE ROSSINO

OTTO BUCHINGER

Il digiuno

L'autore del presente studio appartiene da due anni alla Chiesa Cattolica. Da allora ha avuto frequenti occasioni di conoscere i doveri e le preoccupazioni dei sacerdoti, sui quali pesa un enorme carico di responsabilità, che nessun'altra professione deve sopportare.

Sul piano fisico e spirituale si domandano loro compiti superiori alle forze umane. Se si vuol far credito alla mia esperienza professionale e alla mia coscienza di convertito e di ottuagenario, oserei dire — anche arrischiando di sembrare presuntuoso — che i sacerdoti sono oggi screditati dalla maniera moderna di vivere e di nutrirsi. In altre parole, se si modificasse questa maniera di vivere, si potrebbe aumentare di molto la loro efficienza fisica e spirituale. Con intenzione aggiungo «spirituale», perché la pratica di cure di digiuno, continuate durante 34 anni, fu per me, se posso esprimermi così, una via «sperimentale» che mi ha condotto alla religione. In molti casi — ed anche personalmente — ho potuto constatare che gli effetti del digiuno autentico, ricordati nella liturgia in modo chiaro e dettagliato, sono validi ancora oggi. Perciò non potevo praticare e far praticare il digiuno che nel quadro religioso. In quanto medico e cristiano, ero irresistibilmente spinto ad includere anche questo fattore. I sacerdoti cattolici, che vengono da me, risentono essi stessi la forza notevole del digiuno. Non posso tacere il mio desiderio di aiutare i sacerdoti e di accrescere l'efficienza della loro azione invitandoli a praticare e ad adottare un modo di vivere che faccia un grande posto al digiuno.

Basta percorrere i dizionari cattolici, i libri di morale, i catechismi e i loro commenti per rendersi conto, ahimé, del fatto che i loro autori non conoscono il digiuno autentico o che non hanno digiunato essi stessi, né risentito gli effetti di un tale digiuno.

Tutti i sacerdoti non dovrebbero conoscerlo? Il Signore non ha forse digiunato, e digiunato in modo reale? Sfortunatamente ci sono molti credenti che considerano questo Suo digiuno come un miracolo e fanno quindi astrazione di questo caso particolare. E' tuttavia sicuro che l'uomo può astenersi da ogni cibo durante 40, 50 o anche più giorni, e questo con successo e profitto. Non è una leggenda, ma un fatto debitamente constatato dalla scienza. In modo abbastanza modesto

ho fatto io stesso l'esperienza, quando nel 1919 mi sono sottomesso a un digiuno di 19 giorni sotto la sorveglianza del Dr. Gustavo Riedlin a Friburgo in Brisgau e nel 1928 durante 28 giorni a Dresda sotto la sorveglianza del Dr. Siegfried Moller. Nel primo caso fui guarito da una artrite «incurabile» e nel secondo caso da una infiammazione cronica alla cistifellea. Così ho raccomandato in modo particolare il digiuno nella mia attività professionale ulteriore. La mia esperienza si riassumeva in due frasi: il digiuno costituisce un incomparabile mezzo di guarigione, e costituisce pure un mezzo straordinario di prevenzione.

Che cosa significa «*digiunare*»? E' astenersi da ogni cibo ad eccezione di una piccola quantità di thè, sugo di frutta o di verdura. Si mette così l'organismo in istato di autarchia, forzandolo a sussistere con le sue proprie provvisioni. Si può dire schematicamente che non esiste nessuna «*importazione*». L'eliminazione è in questo caso tanto più attiva. Ma essa si limita ad allontanare gli elementi superflui e che portano disturbo, nocivi e tossici, che si sono accumulati negli organi, nei tessuti, nelle cellule dal momento in cui il corpo umano non era più capace di eliminare tali materie. La nostra anima vegetativa che Paracelso chiamava « il medico interno », approfitta di queste vacanze benefiche, di questo riposo del processo di assimilazione, per effettuare il lavoro di riparazione differito.

E' appunto a questo momento che questo « *medico interno* » concentra i suoi sforzi sull'eliminazione, raggiungendo col suo lavoro di dissoluzione e di combustione le più piccole parti delle cellule e soprattutto le parti malate del corpo. Non ci si può che stupire del modo di procedere di questo medico interno. Conosce il suo lavoro mille volte meglio di noi, grossolani maneggiatori di medicinali. Perciò non esito a fidarmi di lui, riferendomi al Creatore.

Tutti pensano che, appena si cessa di mangiare, si soffre molto per la fame. Con grande stupore di quelli che praticano una cura di digiuno, questo inconveniente non si presenta. Senza dubbio si possono produrre delle crisi più o meno gravi. Quando il sangue rinnovato circola negli organi ed i tessuti malati e comincia o completa il processo di guarigione, ci si possono aspettare delle difficoltà ed anche dei dolori che assomigliano a sintomi di malattie. Si sa che le materie da eliminare, quando passano nella circolazione sanguigna, possono causare degli stati penosi. Ma questi stati non causano noie, nè sorprendono il medico sperimentato che può allora mitigare la cura o aiutare il paziente in un altro modo. I pazienti in buona salute, che digiunano a titolo preventivo, non conoscono questi inconvenienti e, dopo qualche giorno, risentono già gli effetti salutari del digiuno sia per lo spirito che per il corpo: flessibilità, freschezza, desiderio creatore, perspicacia, forza, gioia di vivere. Le sorgenti, prima ostruite, ricominciano a scaturire. Per utilizzare il linguaggio dei mistici, il sottosuolo dell'anima, la punta dello spirito l'«*apex mentis*», si mette in attività. Il medi-

co pagano Galieno (129-200) scriveva queste linee: « *L'anima è soffocata dall'eccesso del sangue e del grasso e non è più capace di riconoscere le cose divine e celesti, né di giudicarle* » Sant'Atanasio (295-373) da parte sua avverte: « *Quando gli uomini vengono da te e ti dicono — Abbandona questo digiuno frequente — per timore che tu non diventi troppo debole, non crederli e non ascoltarli! — E' lo spirito maligno che parla per mezzo della loro voce. Pensa solamente a quello che si dice nella Sacra Scrittura (il racconto di Daniele e dei suoi compagni, libro di Danide* 1) ... *Guarda gli effetti del digiuno: guarisce le malattie, dissecca gli umori superflui, dà al pensiero una chiarezza maggiore, scaccia gli spiriti maligni, allontana i cattivi pensieri, rende il cuore puro, santifica il corpo e conduce infine l'uomo davanti al trono di Dio... Gli spiriti cattivi si rallegrano dell'intemperanza, dell'ubriachezza e della mollezza. Una grande forza si trova nel digiuno. E' digiunando che si compiono grandi cose* » (Breviario Romano, 3 domenica di novembre, lettura 4-6).

Anche se la storia non ci informasse sul digiuno autentico dei primi cristiani, noi dovremmo, leggendo tali testimonianze, concludere che gli effetti del digiuno erano da loro ben conosciuti. E' unicamente questo fatto che può permettere di capire perché la *liturgia della quaresima* non cessa di sottolineare l'utilità del digiuno e perché ripete questo elogio durante tutta la santa quarantena. E' soprattutto nel Prefazio della quaresima che si trova l'idea di cui parliamo: « *Voi che per mezzo del digiuno corporale reprimete i vizi, elevate le anime e ci accordate forza e ricompensa* ». In latino « *...vitia comprimis* (comprimete!), *mentem* (la più alta parte del nostro spirito!) *elevas, virtutem largiris* (date in abbondanza!) *et praemia* (plurale!) non solo meriti in cielo, ma anche la ricompensa che consiste negli effetti rallegranti del digiuno. Il cristiano, questo «*uomo nuovo*», si trovava come un uomo libero, spirituale, entusiasta di Cristo, in mezzo ai pagani, schiavi delle loro passioni e delle loro tendenze cattive. Ci si rendeva chiaramente conto dello stretto vincolo che univa la mentalità apostolica, gioiosa e conquistatrice, al digiuno.

Questo permette di capire come il diritto ecclesiastico abbia elevato il digiuno al grado di istituzione sotto grave obbligo. Non c'è qui materia per riflettere? Ci si teneva a questi gravi doveri, al momento stesso in cui la pratica del digiuno fu alleviata. Ma questa mitigazione riuscì a far disprezzare gli effetti del digiuno. San Bernardo di Chiaravalle (1090-1153) digiunava senza smettere e ripeteva volentieri le parole di San Giovanni Crisostomo (354-407) « *Colui che digiuna è leggero e flessibile, veglia e prega, soffoca l'ardore dei cattivi desideri, attira su di lui la grazia divina... Colui che unisce la preghiera al digiuno, dispone di due ali, più leggere ancora del vento* ».

San Tommaso d'Aquino (1224-1274) digiunava non solamente quando era obbligato, ma anche quando doveva risolvere gravi problemi di

cui né la preghiera né la riflessione gli avevano dato la soluzione. Il Dottore Angelico chiama il digiuno « *comandamento divino naturale* » secondo l'espressione del Padre Bernardo Haring (« *Das Gesetz Christi* » p. 541 — St. Th. II, 2 qu. 147, art. 3 ad 1) pur deducendo negativamente la necessità del digiuno dal peccato originale e non dimostrandola positivamente e prospettivamente come prima. Dichiara chiaramente che tutti coloro che si trovano in difficoltà per dominarsi dal punto di vista della continenza, sono obbligati a digiunare. A questa causalità fa allusione anche l'inno di Prima:

Carnis terat superbiam — *Che la sobrietà del cibo e della bevanda*
Potus cibique parcitas — *abbatta la superbia della carne*

Ci si può chiedere se queste linee non si dovrebbero interpretare nel senso che davano loro i primi cristiani, cioè di un cristianesimo integrale, nel senso che attribuiva loro il Papa Pio XII, nel modo seguente:

Mentis fuget lethargiam — *Che la sobrietà del cibo e della bevanda*
Potus cibique parcitas — *Scacci la letargia dello spirito.*

E' in questo caso preciso che molti fedeli si trovano davanti ad un dilemma: da una parte non si vogliono negare i dati storici e ancora meno tutto quanto costituisce la dottrina della Chiesa riguardo all'astinenza ed al digiuno. D'altra parte non si vede una strada pratica per raccogliere i benefici che dispensa il digiuno. Non mancano prove in questo campo, ma nella maggior parte dei casi, non si ottengono che magri risultati. La colpa tuttavia non si trova nel digiuno, ma nel cattivo metodo che presiede alla sua applicazione. Secondo la mia esperienza in circa 34.000 cure di digiuno, sono arrivato alla conclusione irrefutabile che il digiuno può aiutare non soltanto gli uomini eccessivamente affatticati, ma anche i malati e ridare loro la salute. La maggior parte delle malattie sono guarite, o almeno migliorate, per mezzo del digiuno.

E' indicato sopratutto nei disturbi cardiaci e nelle difficoltà di circolazione, nelle diverse forme di reumatismi, nei casi frequenti, osservati quotidianamente, di obesità, di predisposizione alla trombosi, di emicrania, di raffreddori, di asma, di malattia della pelle, della cistifellea e del fegato, di caduta di capelli, di costipazione, di malattie intestinali, di varici particolari ai lavoratori sedentari.

Questo campo così vasto dell'efficacia del digiuno è non solamente conosciuto, ma anche provato scentificamente. Il digiuno si deve evitare nei casi delle cinque malattie seguenti: *la tubercolosi attiva, la malattia di Basedow, il cancro, l'isterismo e l'esaurimento profondo.* Il digiuno è molto difficile da praticare nei casi di malattie croniche, molto facile nei casi di malattia detta « *des managers* », nella misura in cui questi non sono ancora dei malati cronici.

Una cura ordinaria dura circa 24 giorni. Non si limita solamente al digiuno, ma comprende una serie di mezzi secondari. Per combattere

le crisi acute sono indicati i metodi omeopatici di Hahnemann. In più, si applica la pulizia del tubo digestivo con l'aiuto del sale di Glauber, clisteri e idroterapia del fegato secondo il metodo del Dr. Riedlin, che avevo imparato nel 1919.

La psicoterapia del digiunante è di una importanza capitale.

In occasione delle sue conversazioni quotidiane coi pazienti, ed anche nelle conferenze serali, il medico si sforza di mettere in luce gli aspetti teorici e pratici del digiuno. La privazione di cibo unita alla paura dei danni che il digiuno potrebbe causare metterebbe su una strada falsa. Ma la privazione di cibo unita alla fiducia nel « medico interno » e nel medico curante, portano la guarigione non solo del corpo ma anche dell'anima.

Senza dubbio, Dio può dare gratuitamente la salvezza, ma questa dipende tuttavia dalla nostra disposizione fisica, in gran parte.

Nessun medico, che pratica il digiuno come metodo terapeutico, mancherà di sottolineare che le trasgressioni anche minime contro le leggi della vita non fanno che ammucchiarsi. A questo gruppo di trasgressioni appartengono gli errori deplorevoli della cucina «borghese» e soprattutto l'eccitazione dell'alcool e del tabacco. Queste materie non sono inoffensive, ma provocano la sensualità. Perciò il medico raccomanderà l'astinenza dal tabacco e dall'alcool e dimostrerà che il loro uso produce la ricchezza dei medici e dei sanatori, costituisce due delle più grandi sorgenti di imposte per lo Stato, ma corrode nello stesso tempo la salute del popolo e la felicità delle famiglie, accresce il costo dell'assistenza pubblica in modo smisurato e conduce infine innumerevoli anime all'infelicità.

Come dicevo all'inizio un grande peso di responsabilità spetta ai sacerdoti. Devono salvare il mondo mettendo in pratica l'indimenticabile parola del Papa Pio XII: « *Si tratta di rinnovare il mondo da capo a fondo, facendolo passare dallo stato selvaggio allo stato umano, dallo stato umano allo stato divino, cioè al grado di un mondo organizzato secondo i desideri del Cuore Divino* » (10 febbraio 1952).

Un compito così immenso implica naturalmente l'eliminazione di ogni perdita inutile di forze, non solo sul piano spirituale e religioso, ma anche sul piano fisico e sanitario. Si pensa qui ai danni coscienti o semicoscienti di una alimentazione basata solo sul piacere. Ogni sacerdote dovrebbe astenersi da tutto ciò che diminuisce la sua forza e la sua freschezza. Dovrebbe ugualmente utilizzare tutto quanto può metterlo e mantenerlo in salute. Più che chiunque il sacerdote deve vivere in modo economico e ragionevole, in modo adatto al suo compito di portare il regno di Dio alla vittoria, in mezzo a un mondo indiavolato. Per arrivarci io non conosco alcun mezzo più efficace di quello dei primi cristiani, il mezzo preferito dalle grandi figure della storia profana ed ecclesiastica: il digiuno autentico. Non sono il solo di questo parere. Potrei citare molte parole di uomini eminenti della Chiesa. S.

E. Mons. Massimiliano Kaller, defunto vescovo dei rifugiati, uomo di grande santità, parlava nel 1942 in questi termini:

« *Al momento in cui il mondo contemporaneo sa tirar profitto dal digiuno in modo sportivo e medicale, bisogna che la "pastorale" utilizzi il digiuno ancor più per il lavoro per il regno di Dio* ».

Il Papa Giovanni XXIII ha approvato l'intenzione, fissata in anticipo dal Papa Pio XII per febbraio 1959:

« *Ut materialismus dierum nostrorum spiritu mortificationis et praxi jejunii efficaciter impugnetur* ».

Come sarei felice se mi fosse permesso di vedere l'entrata trionfale del digiuno nella Chiesa. Il mio desiderio più intimo è che il maggior numero di sacerdoti, specialmente giovani, possano risentire gli effetti salutari del digiuno. Allora non sarà lontano il giorno in cui le speranze di Pio XII diventeranno realtà, che "*la Chiesa riconquisti il ritmo nuovo del lavoro, che sarà adattato alla necessità urgente di difendere, di conquistare e di ricostruire*" (10 febbraio 1952).

Dr. OTTO BUCHINGER

ESERCIZI SPIRITUALI PER IL CLERO

L'Opera della Regalità ha indetto i seguenti Corsi di Esercizi per i Sacerdoti:

GIUGNO: 11 - 17, « Oasi S. Francesco » LA VERNA (Arezzo), predicati dal Rev.mo Mons. Pier Carlo Landucci, di Roma.

LUGLIO: 2 - 8, « Oasi S. Francesco » LA VERNA. Rev.mo Mons. Domenico Grandi del Seminario di Modena;
9 - 15, « Oasi S. Maria degli Angeli » ERBA (Como). Rev.mo Mons. Eugenio Lupo, di Novara.

AGOSTO: 27 - 2 settembre, « Oasi S. Cuore » ASSISI (Perugia). Sua Ecc. Mons. Ilario Roatta, Vescovo di S. Agata dei Goti.

SETTEMBRE: 5 - 11, « Oasi S. Francesco » LA VERNA. Rev.mo D. Guido Ferrari, di Brescia.
17 - 23, « Oasi S. Maria degli Angeli » ERBA. Rev.mo Mons. Arialdo Beni, del Seminario di Fiesole;
24 - 30, (a carattere liturgico), « Oasi S. Francesco » LA VERNA. Rev.mo Don Corrado Moretti, di Mondovì e Rev.mo Padre Rinaldi Falsini o.f.m., di Milano.

OTTOBRE: 8 - 14, « Oasi S. Francesco » LA VERNA. Rev.mo Mons. Michele Doria, di Andria;
15 - 21, « Oasi S. Francesco » LA VERNA. Sua Ecc. Mons. Secondo Tagliabue, Vescovo di Tursi.

NOVEMBRE: 5 - 11, « Oasi S. Cuore » ASSISI. Molto Rev. Padre Agostino Calmarini o.f.m., di Genova.

Inviare le iscrizioni all'Opera della Regalità di N.S. Gesù Cristo, Via L. Necchi, 2 Milano, accompagnata dalla quota di L. 500. c/c. 3/14453.

Il catasto e la tutela dei beni ecclesiastici

Tutti sappiamo che con la parola « catasto » oggi si designa specificatamente l'inventario generale di tutti i beni immobili siti in uno Stato, e redatto al fine di accertare le proprietà ed altri diritti ad essi inerenti, tenerne in evidenza le mutuazioni e determinare una giusta base per l'applicazione dell'imposta. E dato che rispetto alla efficacia giuridica, i catasti si distinguono in « *catasti probatori* » e « *catasti non probatori* », sappiamo pure che il nuovo Catasto Italiano attualmente in conservazione non è un « catasto probatorio ». Però dal detto che il vigente catasto italiano « *indica ma non prova* », specialmente i Sacerdoti non devono lasciarsi indurre nell'errore di sottovalutare il ruolo che il catasto potrebbe assumere per la tutela dei beni ecclesiastici.

L'utilità del catasto venne già riconosciuta dai Caldei 4000 anni avanti Cristo, dai Cinesi 2200 anni a. C., dai Faraoni d'Egitto, dalla Grecia di Solone, dai Romani, dai Comuni e Chiese del medio evo, dagli Stati del rinascimento e da quelli moderni; ma gli ecclesiastici invece debbono riconoscerne non solo l'utilità bensì anche la necessità di ben curare l'esattezza delle intestazioni e dati catastali attuali perchè con una simile cura spesso si impedirebbe il sorgere, da parte di terzi, di «eccezioni» ed anche «azioni» le quali piuttosto che rivestire un carattere difensivo sono in realtà (cfr. Mons. Donato Venditti, « *Perfice Munus* » 1-4-1957 pagg. 241-243: Il clero e le leggi civili: importante decisione della Corte Suprema di Cassazione in tema di amministrazione beneficiaria) vere audaci ed aggressive tesi tendenti al fine di appropriarsi dei beni e dei diritti reali di dotazione degli enti ecclesiastici.

La necessità di questo interessamento per l'attuale catasto italiano proviene dai sotto elencati motivi e considerazioni:

1) Il patrimonio ecclesiastico e la sua amministrazione;
2) Catasto vigente italiano ed errori catastali, ed usucapione per il patrimonio ecclesiastico.

1) *Il patrimonio ecclesiastico e la sua amministrazione.*

Non solo lo stesso codice di diritto canonico col can. 1945 risancisce il diritto della Chiesa ad acquistare, possedere ed amministrare beni temporali; ma la Chiesa ha sempre difeso questo suo diritto e volle che fosse sempre riconosciuto nei Concordati (cfr. pure quello con l'Italia del 1929), e condannò gli errori contrari di Arnaldo da Brescia, dei Val-

desi, di Marsilio da Padova, di Wicleff e Huss, come Pio IX condannò la proposizione 2 e 27 del Sillabo.

Ne proviene di conseguenza che (per dirla con le parole del Sac. Dott. Giuseppe Mistrello, volume « *Diritto amministrativo ecclesiastico* », Gregoriana Editrice in Padova, pagg. 1-2) « *la scienza che tratta della amministrazione dei beni ecclesiastici temporali è necessaria ai Sacerdoti, perchè assumono di fronte alla Chiesa degli obblighi speciali riguardanti il suo patrimonio... Deve quindi essere un dovere grave di coscienza per ogni ecclesiastico assumere e assolvere con amore, con zelo e con pazienza l'onere amministrativo inerente al suo ufficio, affinchè anche da questo lato egli possa ben meritare per la Chiesa e per il Cielo* ». Onde il Vescovo di Padova il 23-XI-1937 nella lettera prefazione allo stesso Mistrello: « *il tuo volume risponde a una grave e delicata responsabilità del Clero, la retta amministrazione dei beni ecclesiastici. La sapiente legislazione del Codice di Diritto Canonico e per noi in Italia le precise Istruzioni date dalla S. Sede dopo il Concordato, hanno messo in tale evidenza questa responsabilità, che nessuno potrebbe rimanere tranquillo, se non si procurasse quel complesso di cognizioni, che una diligente e oculata amministrazione richiede* ». E, conforme allo spirito del discorso rivolto dal Papa Pio XI nell'udienza concessa agli inviati delle Diocesi d'Italia il 26 febbraio 1933, anche lo stesso Pio XII quando ancora era Cardinal Pacelli dal Vaticano aveva scritto il 9 luglio 1930 ad altro autore (al Mons. Dott. Rag. Faggioli Emilio) con lettera prot. n. 93259 della Segreteria di Stato: « *quale norme di buona amministrazione che non debbono essere ignorate, specialmente ai nostri giorni, da ogni sacerdote* ».

Tutto ciò premesso, si dovrebbe dedurre che almeno ora non vi dovrebbero essere cattive amministrazioni di patrimonio ecclesiastico in Italia, e che di conseguenza non vi dovrebbero essere perdite patrimoniali come altresì futili (e facilissimi ad essere stroncati) dovrebbero essere i tentativi di appropriarsi dei diritti e proprietà ecclesiastiche. Mentre invece non solo vi sono forti tentativi di appropriazione di beni ecclesiastici tali da costringere talora gli stessi titolari di beneficio ecclesiastico a ricorrere sino alla Suprema Corte di Cassazione (cfr. ad esempio Cassazione sez. II, pronunziato 25 novembre 1955 - 29 marzo 1956 n. 921 circa la contestazione svoltasi tra il rev.mo dr. Don Antonio D'Ambrosio Parroco di S. Angelo in Teodice della Diocesi di Montecassino ed i fittuari dei beni di dotazione di quel benificio parrocchiale) e per la tutela di altri diritti reali si son resi neccessari ricorsi in Appello (cfr. sentenza di Appello di Bologna 5 aprile 1959 per diritti della Mensa Vescovile di Imola su terreni venduti dal Comune di Massalombarda); ma purtroppo esistono anche incurie amministrative ecclesiastiche che hanno permesso (con la mancanza di inventari esatti ed aggiornati) già perdite per usucapione da parte di terzi o che ancora non agiscono per impedire lo scatto dei termini di prescrizione civile.

2) *Catasto vigente italiano, errori catastali ed usucapione per il patrimonio ecclesiastico.*

All'atto dell'unità dell'Italia, il nuovo Stato Italiano si trovò di fronte alla necessità di unificare le varie legislazioni vigenti nei territori che di tempo in tempo erano venuti a far parte del Regno d'Italia; e tra le numerose norme diverse e spessissimo contrastanti che sino ad allora avevano regolato i diversi aspetti della vita sociale vi erano anche quelle riguardanti il « Catasto »: e molti e diversi erano i catasti antichi preesistenti. Quindi pertanto giustamente fu disposto con legge 1 marzo 188 n. 3682 (serie3) un Nuovo Catasto Italiano (art. 1: « *Sarà provveduto a cura dello Stato ,in tutto il Regno, alla formazione di un catasto geometrico particellare uniforme fondato sulla misura e stima...* »). Poi tale legge e le successive modificazioni furono coordinate nel « Testo Unico delle Leggi sul Nuovo Catasto (R. D. 8 ottobre 1931, n. 1572) ». Indi al Testo Unico seguì il Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico (R. D. 12 ottobre 1933 n. 1539). Quindi seguirono modifiche ed integrazioni come la Lett. 8 aprile 1935 n. 1014, la Lett. 17 maggio 1935 n. 1041, la Lett. 11 aprile 1935 n. 614, la Lett. 28 giugno 1939 n. 976, la Lett. 17 agosto 1941 n. 1043 (con cui vennero variati gli artt. 55-56-57-60 del Testo Unico), la Lett. 8 marzo 1943 n. 153, il D. L. 23 novembre 1944 n. 403, il D. L. 8 aprile 1948 n. 514.

Ed ora per legge (Lett. 17 agosto 1941 n. 1043) è reso obbligatorio, per i Notai e per gli Ufficiali roganti, di non stipulare atti pubblici senza essere in possesso del certificato catastale della partita, o di parte di essa, oggetto del trasferimento.

Però se uno che si trova, erroneamente, intestato attualmente in catasto vigente di diritti reali (diritti che invece dovevano essere intestati non a lui bensì ad un Ente Ecclesiastico originario proprietario) estrae il certificato catastale di detta errata partita e presentandolo al Notaio vende detti diritti a terzo (terzo che è in buona fede ed ignora che la intestazione attuale catastale è conseguenza di un errore) che ne consegue? che se il terzo viene con vigente codice civile a godere effettivamente di detti diritti o beni immobili pacificamente per oltre un decennio, a norma dell'art. 1159 Codice Civile Italiano, il terzo usucapisce i diritti a danno dell'Ente Ecclesiastico. Cioè basterebbe una incuria amministrativa di appena dieci anni, perchè si possa verificare un grave danno patrimoniale dei beni ecclesiastici.

Mi spiego con un esempio: nel cessato catasto alla part. 23-4024 terreni alla ditta « Arcipretura di Rocca di Papa goduta da Sciamplicotti prete Girolamo fu Giuseppe » era intestato in proprietà vera il mappale 1174-B della sezione I di superficie tav. 35 99, ed in realtà allora quel terreno era stato dato in affitto a più persone; poi andato in conservazione il vigente catasto, il terreno corrispondente al predetto mappale 1174-B sez. I venne ad essere distinto con foglio 14 particelle 107-108-109-110-111 112-116-117-118-119-120 di totale superficie ettari 3 are 58 cent. 20, ma tutte

queste particelle vennero intestate non più all'Arcipretura, bensì alle persone che si godevano il fondo iscrivendovi la marca livellaria (da affittuari, ed alcuni da detentori abusivi, divennero questi per il catasto «livellari») ed alcuni di questi poi presentando il certificato di attualità catastale vendettero quali «livellari» questi diritti a terzi, e questi terzi talora mediante titolo decennale notarile di acquisto debitamente trascritto avevano agli effetti di legge civile usucapito (cioè per questi terreni di Rocca di Papa era avvenuto ciò che invece il predetto Parroco di Theodice di Montecassino aveva voluto evitare agendo sino in Cassazione). In qualche altro caso invece i detentori del fondo al vigente catasto vennero ad essere intestati quali liberi e veri proprietari, e come tale qualcuno stipulò anche atto notarile di vendita del terreno di cui si era venuto ad essere intestato senza averlo acquistato (bensì originariamente ne era semplice affittuario).

Quindi pertanto non si rimanne nel puro campo astratto delle speculazioni dottrinali, bensì, con amara esperienza, si constata come simili casi si verifichino nella pratica realtà della vita moderna, e ciò per due motivi:

1) perchè se, come gli esperti dell'U.T.E. (Ufficio Tecnico Erariale) ben già sanno, nelle partite catastali dei singoli civili laici vi sono non raramente errori o lacune non indifferenti derivanti particolarmente dalla incuria e spesso dall'ignoranza degli stessi proprietari di fondi che si ricordano di curare le loro partite catastali unicamente quando vi sono costretti da contingenze esterne infungibili (quale una divisione, od atto di compravendita o denuncia di successione); si deve però anche ammettere che esistono pure errori catastali relativi ai diritti reali degli Enti Ecclesiastici;

2) perchè se saggia e provvida fu allora la istruzione della Sacra Congregazione del Concilio del 20 giugno 1929 n. 2076-29, però l'inventario da essa prescritto venne ordinato allora quando in più zone era in vigore ancora il cessato catasto (ad esempio tra l'altro nella zona dell'U.T.E. di Roma ove erano ancora in vigore sezioni del cessato catasto pontificio); però quando in dette zone andò in conservazione il Nuovo Vigente Catasto terreni ,non mancarono amministratori di Enti Ecclesiastici che non si curarono di eseguire l'aggiornamento mediante il controllo dapprima delle corrispondenze catastali e quindi delle nuove partite. Cioè non mancarono amministratori che non videro la necessità e non sentirono il dovere di accertarsi che tutti i beni ecclesiastici già intestati nel cessato catasto fossero anche nel nuovo catasto terreni intestati *tutti* ed *esattamente* ai rispettivi enti ecclesiastici. Si è così lasciata aperta una porta facile a terzi per le loro audaci aggressive tesi al fine di appropriarsi illecitamente dei beni e dei diritti reali di dotazione ecclesiastica. E 'quindi necessario curare il vigente catasto se non si vuole che una simile porta di alienazioni e perdite patrimoniali ecclesiastiche permanga insidiosamente aperta.

DONATO VENDITTI

Le case del Clero

In parecchie città d'Italia, specie del Mezzogiorno, sono oggi aperti comodi alberghi, denominati *Jolly*. Sono sorti per iniziativa del grande industriale *Marzotto*, perchè, una sera, trovandosi tra noi, non riuscì ad avere un letto per riposare.

Se io avessi i suoi milioni, farei sorgere, almeno in tutti i capoluoghi delle Diocesi una *Casa del Clero*, grande o piccola, non importa, dopo quello che mi capitò, poco tempo addietro.

Ingolfatomi in un intrigato lavoro giudiziario, non badai a cercare a tempo una camera per la sopravveniente notte. Non dubitai che in quella città, ove mi trovavo, ricca di tante opere di religione e beneficenza, potesse mancare una *Casa del Clero*. E, invece, mancava. Per di più, in quel momento erano chiusi Episcopio e Seminario. Gli Istituti religiosi non avevano una camera libera. Anche i pubblici alberghi, per quanto a me sgraditi, erano affollatissimi. La notte sempre più si faceva alta, e non potevo io certo rimanere nella strada. Dovetti prendere una macchina per raggiungere un luogo di villeggiatura. Ivi folla di turisti. Avanti: solo in una città di provincia verso mezzanotte trovai da riposare pur con un certo disagio. La dimane, di buon mattino, partenza per Bari, ove mi attendevano altri impegni giudiziari del tribunale ecclesiastico. Qui, finalmente, una bella *Casa del Clero*, e ringraziai di cuore Iddio che l'aveva ispirata, e S.E. l'Arcivescovo Mons. Nicodemo, che, sotto quell'ispirazione l'aveva realizzata. Attaccata al Seminario, ma da esso indipendente, con vasti locali ben arredati e curati dalle RR. Suore d'Ivrea. In compagnia di altri confratelli sacerdoti, ci si sentiva in famiglia.

Fu lì che presi a meditare sullo stato odierno del Clero e le vocazioni ecclesiastiche.

Noi, guardando dalla testa in su, vediamo nel sacerdote un *sacra dans*, un *ab hominibus adsumptus pro hominibus constitutus ut offerat dona et sacrificia pro peccatis*, un *alter Christus, etc.;* ma la gente, che in gran parte oggi è materializzata, guarda dalla testa in giù, e vede spesso nel sacerdote una veste stinta, una faccia non bene rasata, un procedere negletto e alle volte anche vestigia di tabacco fiutato o fumato. Per attenermi al punto, donde ho preso le mosse, aggiungo: lo vede in un albergo o trattoria di III o anche di II classe (perchè il sa-

cerdote non può permettersi il lusso delle prime classi). E addio la dignità sacerdotale!

Non mi si facciano subito — come mi è successo altra volta — obiezioni, nè mi si lancino facilmente eccezioni dal campo sovrannaturale. Ripeto — e questa volta con S. Paolo (II Cor. 11, 17): « *Quod loquor, non loquor secundum Deum* », ma — questa è parola mia — « *secundum mundum* ».

Il mondo odierno, mentre indietreggia spiritualmente, progredisce nel campo materiale. Si cercano di continuo e dovunque miglioramenti, comodità e fino il lusso. Pensate la triste impressione che provano i fedeli, o, quanto meno, il contrasto che notano tra i sacerdoti poveri ed i laici ricchi. Abbiamo lavorato e combattuto tanto per tacitare coloro che gridavano: «I preti non escano di sagrestia». Ma or che siamo usciti fuori, dobbiamo saperci stare. Non dico — per carità — con berretto turistico sulla testa, il sigaro alle labbra, l'accesso e il rimanere in bar e salotti. Il mondo, per cui Gesù disse nella sua ultima cena di non pregare, non ci vuole con sè specie in certi luoghi ove folleggia, e noi sentiamo di non poterci andare e stare colla nostra veste. Sentiamo che vi si perde la dignità, perdita che è divenuta una delle molte cause che ostacolano le vocazioni.

S'impone così quasi naturalmente il fine di questo mio articolo. Ci vogliono le *Case del Clero*, ove il Clero — occasionalmente uscendo dalla sua ordinaria sede — trovi una casa ove trattenersi, mangiare e dormire, sì, come stesse in casa propria.

I Religiosi e le Religiose le trovano queste case nelle case dei loro confratelli e consorelle. E perchè non dovrebbe trovarle il Clero secolare, costretto oggi ad incomodare parenti o amici, ovvero a pregiudicare la propria dignità in luoghi non convenienti?

Ad onor del vero, vi si sta pensando e provvedendo.

L'Annuario del Parroco, lo scorso anno elencava una cinquantina di case: ma l'elenco non era completo, nè aggiornato. Eccone, infatti, un'altra annunciata da questa Rivista aperta a Sanremo, diretta da Oblate Benedettine. Una seconda è inaugurata a Milano, dopo la prima di Corso Magenta, 75. Di quando in quando l'*Amico del Clero* fa indicazioni in merito agli abbonati...

Bisogna farle ben conoscere e frequentare queste belle istituzioni. All'uopo proporrei che si facesse come un Vademecum, da tenersi nelle Curie a disposizione dei sacerdoti.

Tale Vademecum dovrebbe poi accompagnare ogni *Pastor bonus* rilasciato ai sacerdoti che intraprendono un viaggio. E oltre le indicazioni delle località, dovrebbe anche far qualche cenno delle condizioni per la permanenza e la spesa, dire se la Casa ha una cappella per la celebrazione della Messa, se offre solo il convitto o anche il vitto, ecc.

Ordine e disciplina in tutto e per tutti.

Mons. DONATO VENDITTI

ISNARDO SCIPIONI

Cinema e giustizia

Semana internacional de cine religioso y de valores humanos

(*Dal nostro inviato*)

Valladolid, maggio

Fra le molte manifestazioni internazionali di Cinematografia, la « Semana internacional de cine religioso y de valores humanos » di Valladolid si distacca per una sua peculiare caratteristica costituita principalmente dalla parte che in essa occupano le « Conversaciones » in una felice formula che appaia le note di un Festival cinematografico a quelle di un Convegno internazionale di studio.

Valladolid è la sede ideale per questi incontri. Adagiata sulle rive del Pisuerga essa presenta, accanto ai primi accenni di una industrializzazione in progressivo sviluppo, le migliori note della civiltà spagnola fatta di bellezza artistica, di profonda poesia e di nobili tradizioni storiche. Qui, nel « Palacio de los Viveros » si compì l'unità spagnola col matrimonio tra i reali di Castiglia e di Aragona; qui, nel « Palacio Real » nacque Filippo II; qui Michele Chervantes scrisse le immortali pagine del « Quijotes ». Capitale della Spagna con la restaurazione di Filippo III, Valladolid ne conserva tutta la sontuosità di monumenti nel romanico di « Santa Maria La Antigua » e di « San Martin », nel gotico di « San Gregorio » e di « San Pablo », nel rinascimentale di « Santa Cruz » e nel *churzigueresco* della « Universidad Literaria ».

Operante inizialmente solo in campo nazionale, fin dallo scorso anno la «Semana» di Valladolid ha assunto una portata internazionale non tanto per la partecipazione estesa a critici di ogni paese, quanto e soprattutto per una cosciente impostazione programmatica che intende offrire ai cattolici, impegnati nel mondo della cinematografia e della cultura, un motivo di fissare la loro attenzione sui diversi aspetti del cinema come elemento della vita e del costume sociale attuale, di cui è spesso fedele documento e altre volte interprete, stimolatore ed anticipatore.

E' questa particolare nota che principalmente mi ha interessato, vedendo, nell'attuazione, l'aperta cordiale ricerca di una serena e onesta presa di contatto fra uomini cristianamente impegnati e tesi nello sforzo di conoscenza, di comprensione, di amore del nostro mondo,

dei suoi problemi, degli elementi e degli strumenti che ne costituiscono la struttura e la base.

Sarebbe utopistico — tali sono i principi che nel pensiero degli organizzatori strutturarono la base delle « Conversaciones » — pretendere di restringere i procedimenti di comunicazione vastissimamente popolare, quali sono connaturali al Cinema, al solo contenuto artistico, formativo o culturale. Non si può dimenticare l'aspetto economico che fa del film una industria ove considerevoli capitali vengono investiti in vista di una loro realizzazione produttiva. Nè si può realisticamente smentire il fatto che la grande massa degli spettatori ricerca nel film un divertimento, una evasione, una diversione più ancora che un incremento della propria cultura, delle conoscenze artistiche e in generale di un miglioramento dei valori di ordine spirituale. Significa tutto ciò che la realizzazione di un film debba fatalisticamente essere costretta nei limiti posti tra *domanda* da parte della massa (suoi gusti, suoi desideri) e *corrispondenza* ad essa da parte della produzione? Una risposta affermativa ,senza le necessarie distinzioni, peccherebbe di unilateralità: nei risultati concreti, condurrebbe ad un progressivo scadere della produzione stessa ai livelli ai quali la massa come tale più facilmente si adagia. Il film rinuncerebbe con ciò alla sua prima ambizione di essere arte, la « settima arte »; rinuncerebbe ugualmente ad essere un potente messaggio di elevazione culturale e spirituale: non solo ma a conti fatti e ad esperienza acquisita, non riuscirebbe nemmeno più ad essere un intelligente investimento di capitali.

Al contrario una risposta adeguata esige una precisa discriminazione di elementi, configurando il film nei suoi singoli e molteplici aspetti: economici, sociologici, psicologici, artistici, morali. Accettato realisticamente quale mezzo potentissimo a diffusione universale ed estremamente popolare, il film ha in sè i più forti elementi per investire tutti i valori umani: in bene o in male. E come tale non può essere disconosciuto. Esso pone considerevoli responsabilità alle quali i cattolici, come tutti coloro che hanno a cuore ogni valore umano, sono chiamati a far fronte. Il film è un problema innanzitutto di coscienza. Un problema che non può essere risolto con una negazione o una affermazione. E' innanzitutto un «fatto» della vita contemporanea: negativo o positivo che possa essere, rimane sempre un «fatto». E come ogni «fatto», è una indicazione sul piano sociale, sul piano culturale, sul piano dei valori spirituali.

Rimanendo quale popolarmente si pone, mezzo cioè di divertimento, di evasione distensiva, di riposo e di godimento, il film può costituire una leva efficace di elevazione dei tanti valori umani?

Ascoltando le diverse relazioni ed i numerosi interventi delle « Conversaciones » di Valladolid, ciò che più particolarmente mi ha colpito è stato lo sforzo di concretezza con cui i diversi aspetti del problema venivano affrontati e dettagliati. « Cinema e giustizia » era il tema gene-

rale di questa sessione. Procedendo sul filo delle considerazioni esposte sopra, i relatori hanno trattato successivamente i temi quali: « Cinema e giustizia »; « Cinema e delitto »; « Cinema e guerra »; « Possibilità di limitare la rappresentazione del male nelle pellicole »; « Cinema e processo penale »; « Cinema e pena »; « Il Cinema al servizio della persona umana e della società »; « Cinema di valori religiosi e di valori umani ».

Importantissima l'esposizione del P. Staehlin su « Cinema e delitto », nella quale l'illustre gesuita ha compendiato un intero indirizzo nella proposizione: « senza libertà non si dà carità, come senza la carità non si può dare libertà: il Cinema può e anche *deve* trattare del male, del delitto, ma nell'ambito di questi precisi limiti: il rispetto di una libertà che assicuri la totalità della carità nella pienezza della giustizia. Il male non può essere rappresentato come giustificabile nel fondo o come appetibile nella forma: la sua rappresentazione non deve costituire una offesa alla dignità dell'uomo nè un misconoscimento dei valori superiori; la descrizione di un materialismo edonico non trova giustificazione nè sul piano artistico, nè su quello umano, ove non abbia il suo esplicito correttivo nel richiamo a ciò che trascendentalmente l'uomo è.

Gli aspetti positivi dati dal P. Staehlin hanno trovato un naturale seguito in vari interventi e particolarmente nella relazione di F. Ortiz Muñoz, il quale ha sviluppato in concreto le possibilità di una azione responsabile sul piano della produzione cinematografica, e nella relazione di M. Verdone che ha indicato le linee d'una esperienza che ha posto il film al servizio di una missione rieducativa dello spettatore.

Sarebbe evidentemente troppo lungo compendiare qui il contenuto di tutte le relazioni e le comunicazioni tenutesi alla «Semana» di Valladolid: uno sguardo panoramico è quanto mi è parso preferibile offrire. Da esso tolgo dei singoli elementi. E se un'altra cosa mi è parsa degna di rilievo, questa è rappresentata dalla larga partecipazione di personalità ecclesiastiche alla discussione. Parroci, sacerdoti in cura d'anime hanno portato nelle sedute le loro preoccupazioni di pastori: preoccupazioni che ovviamente vertevano sui fattori morali importati dal fenomeno cinematografico, ma che tuttavia sapevano essere inquadrati in un piano più vasto che risaliva all'aspetto culturale e positivo del Cinema, ne teneva conto e tentava costantemente la ricerca di un equilibrio che desse un tono positivo alla costituzione ambita di questa « settima arte » nella comprensione di una «totalità» dei suoi valori.

P. ISNARDO SCIPIONI O. F.

A. RE

Vangeli Domenicali

FESTA DEL CORPUS DOMINI
(S. Giov. 6, 56-59)

Nel discorso dal quale fu tratto il brano odierno del S. Vangelo, Gesù promettendo l'Eucarestia, intreccia due motivi, la fede ed il Pane Eucaristico, per dirci che ci troviamo davanti a quello che sarà chiamato: «*Misterium Fidei*»,

L'Eucarestia fu istituita durante una Cena.

Quasi ad ogni pagina del Vangelo troviamo un pasto di Gesù: a Cana, da Pietro, da Matteo, da Zaccheo, da Marta e Maria, da Simone il fariseo. Dopo la sua Risurrezione condivide i suoi pasti con gli Apostoli sulle rive del lago, a Gerusalemme, tanto che Pietro potrà dire: *"Noi siamo i testimoni privilegiati di Gesù, noi che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la sua risurrezione"*. Quasi con impazienza Gesù aveva atteso l'ultima cena: *"Ho desiderato grandemente mangiare questa Pasqua con voi"*.

"Non si è amici finchè non si è mangiato insieme uno staio di sale" (circa 13 litri) diceva Aristotile. Quando si è consumato una tale quantità di sale prendendo insieme il cibo, l'amicizia ha potuto nascere, dolcemente e insensibilmente. Per questo gli amici godono nel riunirsi a prendere insieme i loro pasti. Ed al contrario non si invita a pranzo se non colui verso il quale si sente una certa simpatia. Hanno fatto così i Discepoli di Emmaus. E in tutto il Vangelo, il Figlio dell'Uomo mangia con gli uomini perchè è venuto a rannodare un'amicizia con essi.

La Buona Notizia non è solo un discorso. Si è manifestata e resa sensibile nei pasti del Signore. Gli uomini l'hanno scoperta, compresa, amata, mangiando con Dio.

"Perchè mangia con i Pubblicani e con i peccatori?" (Marco 2, 15s).

Il banchetto che segue la conversione di Levi suscita uno scandalo. Lo scandalo si rinnova a Gerico in casa di Zaccheo. Gesù è venuto a comporre il dissidio più tragico che esistesse nell'umanità: quello che oppone l'uomo a Dio. Egli comincia col dare un segno di amicizia. A tavola spesso si risolvono affari difficili e si compongono i litigi.

E' a tavola che Gesù incontra i peccatori. Zaccheo l'ha compreso e per questo esclama: *"Ecco o Signore che io dò ai poveri la metà dei miei beni. Se a qualcuno ho fatto dei torti, gli rendo il quadruplo"*. Questo banchetto ha cambiato il cuore di un peccatore. Il cibo materiale dà la vita del corpo, ma il pasto con Gesù dà la vita eterna. Il padre del figliol prodigo non trova niente di meglio, per esprimere la sua gioia ed il suo perdono, che un banchetto. Il figlio più anziano si scandalizza. Come è difficile per il cuore dell'uomo comprendere quello di Dio!

L'Eucarestia è quindi la testimonianza dell'amore di Dio per noi.

L'Eucarestia è per i peccatori; è vero che per accostarsi è necessario purificare la propria anima dalle colpe gravi. Ma quale uomo dopo la migliore confessione e dopo gli sforzi ripetuti di migliorarsi, oserà dire di essere senza peccato?

Dio invita dei peccatori al suo banchetto, invitando gli uomini; lo ricorda alla Consacrazione: «*Questo è il calice del mio sangue sparso per voi in remissione dei peccati*».

I più grandi santi, quando si avvicinavano a ricevere l'Eucarestia erano alla tavola di Gesù come Levi o Zaccheo. Ma, per essi, quel banchetto era il punto di partenza di uno sforzo leale per riparare i loro torti ed amare il loro prossimo. *L'Eucarestia è il banchetto nel quale i peccatori ricevono la testimonianza sconvolgente dell'amore di Dio.*

Il Pane eucaristico dà la vita eterna.

La Manna era più che un pane materiale, veniva dal cielo, però non dava al vita. L'Eucarestia è più che la manna perchè dà la vita Eterna. (Vedi: Sap. I - 20s).

L'Esodo simboleggia bene la vita del cristiano nel deserto terreno verso la vita eterna, così come la manna rappresenta la funzione dell'Eucarestia nel pellegrinaggio terreno dell'uomo. (Giov. 6, 31 ss).

L'Eucarestia è il "Sacramentum Unitatis"

Il peccato ha portato un frazionamento e la divisione in seno all'umanità, (ricordare Caino ed Abele, la torre di Babele ecc.). L'Eucarestia, aiutandoci a togliere le radici del peccato, ristabilisce l'unità nell'umanità divisa.

"Poichè non vi è che un solo pane, noi non formiamo che un solo corpo, perchè tutti abbiamo parte a quest'unico pane" (I Cor. 10, 17).

L'amore, che questo sacramento produce in noi, ci spinge a superare ogni egoismo, nemico principale del vero amore. Un unico pane, un unico spirito.

II DOMENICA DOPO LA PENTECOSTE E FRA L'OTTAVA DEL CORPUS D.

(S. Luca 14, 16, 24)

Il Vangelo odierno ci ricorda ancora, e sotto forma di parabola, il banchetto eucaristico; in particolare le condizioni richie-

ste per la nostra degna partecipazione.

Condizioni richieste per partecipare al banchetto.

L'invito è gratuito. Anche i primi invitati, che rispondono con un atteggiamento offensivo verso il Padrone, non avevano alcun diritto di partecipare al banchetto di nozze. La trascuratezza dell'invito appare assai più grave proprio per questo. Chè ad un atto di amore dell'Invitante bisogna rispondere con riconoscenza ed amore. I *Miserabili sono i secondi invitati.* Pare che la miseria dia un diritto ad essere invitati. A questi, i servi fanno dolce violenza per ordine del Padrone.

"Compelle intrare". "Beati i poveri". Avere coscienza della nostra indegnità.

La veste candida. E' il segno esterno della purezza interiore richiesta per partecipare degnamente al festino. La confessione ben fatta è la prima delle condizioni per accostarci degnamente al Banchetto eucaristico. Una confessione che non si limiti ad una funzione negativa, togliere il peccato, ma che segni un orientamento positivo verso Dio con dei propositi efficaci.

Gli ostacoli da parte nostra.

Le risposte, che i primi invitati danno ai servi del Padrone, sono quanto mai significative. Indicano molto bene quali sono gli ostacoli più comuni da parte nostra per accettare l'invito e, nello stesso tempo, le scuse con le quali vogliamo calmare la nostra coscienza. Ridotta ad un comune denominatore la risposta è unica: *l'attaccamento ai beni della terra.* Quando si ha il gusto delle cose della terra difficilmente si può gustare il Pane del cielo. Man mano che ci si distacca dai beni terreni e non ci si lascia dominare da loro, cresce in noi il gusto ed il desiderio del Pane dato da Gesù. Solo se impegnati a correggere i nostri difetti, possiamo veramente desiderare il pane del cielo. Gli ostacoli sono le famose tre concupiscenze: *"Omne quod est in mundo concupiscentia carnis est et concupiscentia oculorum et superbia vitae"* (I Giov. 2, 16).

Il campo, la superbia della vita.

Il possesso di beni terreni dà all'uomo una sicurezza eccessiva di sè che si trasforma insensibilmente in superbia. Ha come caratteristiche: *l'indipendenza,* che spinge ad operare solo per sè; *la vana compiacenza,* che si diletta della propria abilità e dei propri possedimenti; *la vanità,* che ci fa cercare in modo disordinato la stima altrui, *la millanteria, l'ostentazione, l'ipocrisia.*

Per essere pronti all'invito di Dio, occorre essere degli «sradicati» dalla terra capaci di correre al Suo cenno.

I Buoi, la concupiscenza degli occhi, l'avarizia. L'amore disordinato al denaro ed ai mezzi per procurarselo: o perchè il denaro permette di procurarsi altri beni, oppure per il semplice gusto di possedere. Tale disordinata bramosia ci fa passare sopra ad ogni legge divina, sia nei riguardi dell'onestà nel procurarsi il denaro e quindi riguardo agli al-

tri, sia nei riguardi di Dio (es.: la violazione del comandamento del riposo festivo). L'oro indurisce il cuore ed atrofizza il gusto di Dio.

La moglie, concupiscenza della carne, la sensualità. Il piacere che in sè, assolutamente parlando, non è cattivo, diventa tale quando si faccia di esso il fine della nostra vita, quando cioè non lo si usi per lo scopo cui Dio l'ha ordinato. Il piacere può prendere possesso dei vari sensi del nostro corpo, ed allora sarà tanto più pericoloso quanto più esteso. Dagli occhi alla gola, ai sensi propriamente detti. « *Animalis homo non percepit ea quae sunt spiritus Dei*» (I Cor. 2, 14).

La partecipazione al Banchetto eucaristico, mentre per alcuni esige il superamento degli ostacoli indicati, per altri è un aiuto per riportarne vittoria, per compiere quello sradicamento che ci rende pronti all'invito di Dio e ci dà il gusto delle cose del cielo.

DOMENICA III
DOPO LA PENTECOSTE

(S. Luca 15, 1 - 10)

Il capitolo XV di S. Luca contiene quasi esclusivamente le famose parabole della Misericordia, due delle quali sono riportate nel brano odierno del Vangelo: la pecorella smarrita, la dramma perduta.

Queste parabole tendono a sottolineare l'atteggiamento di Dio nei confronti del peccatore, un atteggiamento che, umanamente parlando, è inatteso e, per conoscere il quale, fu necessaria la rivelazione. Nella ricerca dell'uomo smarrittosi, Gesù ha riassunto la sua missione. «*Son venuto a cercare quello che era perduto*».

La ricerca da parte di Dio. Ricordiamo tutti con compiacenza e commozione la dolce figura del Buon Pastore, perchè tutti abbiamo fatto, prima o poi, la triste esperienza di esserci sperduti. Per questo le nostre due parabole insieme a quella del Figliol prodigo che fa parte pure di questo capitolo di S. Luca, sono state scolpite in maniera indimenticabile nella coscienza dell'umanità.

Dio ci insegue con la sua misericordia, pur sempre rispettando la nostra libertà. Ecco i modi con i quali Dio ci ricerca:

Il rimorso, dopo che abbiamo fatto il male. E' la voce di Dio che nel silenzio e nell'intimità della coscienza, in un colloquio a tu per tu, si fa sentire e ci fa constatare quanto sia infelice la sorte di coloro che hanno lasciato Dio *"fonte di acqua viva e si sono scavate delle cisterne che, screpolate, non possono contenere l'acqua"* (Ger. 2, 13).

Il dolore, il forte alleato di Dio. A volte lo stordimento del male è così profondo ed il nostro occhio interiore è così offeso dalla fosca luce del male, che è necesaria la forte scossa della sofferenza, il potente collirio del dolore (malattie, morti premature di persone care, rovesci di fortuna ecc.).

Le buone parole, esortazioni

che sentiamo in Chiesa o che possiamo leggere. Il buon suggerimento di un amico vero, che si interessa della nostra salvezza eterna.

I buoni esempi: a volte sarà l'incontro, fortuito per noi, ma provvidenziale per Dio, con una persona, che ha delle risonanze profonde nella nostra anima. Altre volte sono atti veri e proprii con i quali gli altri manifestano abitualmente una corrispondenza profonda tra la fede e la vita anche se si tratta di persone inferiori a noi per posizione sociale, per dottrina ecc.

I cattivi esempi possono indurci a riflettere sulla nostra situazione. Il nostro stesso male, visto negli altri, provoca delle reazioni impreviste poichè manifesta tutto quello squallore che forse non scorgevamo in noi.

Quando, per disgrazia, abbiamo fatto la triste esperienza del male, abbiamo l'accortezza di saper discernere in uno o l'altro di questi modi, il passo del Buon Pastore, che ci viene incontro, abbiamo la buona volontà di lasciarci trovare. Il Buon Pastore non ci sgriderà. Nella parabola non troviamo una parola di rimprovero verso la pecorella. E' bastata la paura e la sofferenza della lontananza dall'ovile. Il Pastore se la carica sulle spalle e la porta a casa per una festa.

2) *La festa.* a) *La gioia di Dio.* La bontà di Dio nella ricerca del Peccatore si esprime in modo mirabile nella conclusione delle singole parabole. Tutte terminano con una festa, della quale si dà esplicitamente il motivo: « *...perchè ho ritrovato la mia pecora che era perduta. E così vi dico che ci sarà più festa in cielo per un solo peccatore che si converte che non per novantanove giusti che non hanno bisogno di pentimento* » (Lc. 15, 7) « *E' così, ve lo dico io, che vi è gioia tra gli Angeli di Dio per un solo peccatore che si pente* » (iv., 10). Nella parabola del Figliol prodigo il motivo è lo stesso: « *...mangiamo e facciamo festa, perchè mio figlio era morto ed è tornato alla vita; era perduto ed è stato ritrovato*» (iv. 23 S).

b) *La gioia del peccatore pentito.* Non è descritta nella parabola, ma ciascuno di noi l'ha provata nella dolcezza, che invade il nostro cuore dopo una confessione ben fatta.

E' la gioia di Dio che si riversa nella nostra anima. Neppure per il figliol prodigo è descritta questa gioia, ma è facile immaginarla. E' vero che tutta la festa è dominata dalla gioia del Pastore, della donna, del Padre, ma sullo sfondo si lascia intravvedere quella del figlio. Lo si può immaginare, dopo la festa, nel silenzio della sua cameretta quando i ricordi della giornata e della sua vita si affollano alla memoria.

Egli ha dovuto giurare a se stesso di non dimenticare mai i suoi torti e di farli dimenticare a suo Padre a qualsiasi costo.

«*Deve amare di più colui al quale è stato più perdonato*» (Lc. 7, 43).

DOMENICA IV DOPO LA PENTECOSTE

(S. Luca 5,1 - 11).

La pagina odierna è ricca di insegnamenti soprattutto per coloro che si dedicano attivamente all'apostolato. Si tratta proprio della chiamata dei primi quattro Apostoli e il miracolo descritto, la pesca miracolosa, è inteso da Gesù per indicare il significato della chiamata. A conclusione del fatto "*Rassicurati* — dice Gesù a Pietro — *d'ora innanzi saranno uomini, quelli che tu pescherai". Allora ricondotte le barche a terra essi lasciarono tutto e lo seguirono* (Lc. 5, 10 s.).

1) *Fiducia degli Apostoli nella parola del Maestro.* Il Vangelo non riporta, in questa pagina, gli insegnamenti che Gesù ha impartito alla folla dalla barca di Pietro, ma dovettero essere sicuramente entusiasmanti, se quei pescatori esperti del loro mestiere, dopo una notte di lavoro inutile, fanno fede alla parola di quel Maestro che non appariva, almeno a prima vista, molto competente in materia di pescagione. Gesù ha richiesto loro un atto di fiducia massima, in contrasto con l'esperienza del loro mestiere. Un atto di abbandono totale, che segna l'inizio di una magnifica esperienza religiosa per gli Apostoli! L'inizio di ogni vita spirituale è sempre segnata da un abbandono fiducioso e cieco nelle mani di Dio. Dio si impegna con le sue promesse, esige che noi ci impegnamo con Lui, manifestando la fiducia massima nelle sue parole. Con questo abbandono, noi professiamo nella nostra vita:

a) *l'onnipotenza di Dio.* Ciò che l'uomo non può fare Dio lo può fare. Fidandoci così di Lui, professiamo la nostra fede nella sua grandezza e nella sua onnipotenza.

b) *La sua Bontà fedele.* Dio è fedelissimo alle sue parole anche a costo di compiere dei miracoli per mantenerle. Siamo sempre noi che tradiamo per primi.

c) *Il suo Amore.* Dio ci ama e vuole sempre il nostro maggior bene anche quando ci appare il contrario secondo la nostra debole e corta visuale umana.

In fondo Dio non esige altro da noi che ci riconosciamo suoi Figli, che ammettiamo che Lui è nostro Padre e come tale ci ama e quindi che manifestiamo questo sentimento in tutte le circostanze della vita anche in quelle umanamente più disperate.

2) *La scoperta di Dio in Gesù.* Gli Apostoli, davanti al miracolo, esclamano per bocca di Simone: *"Signore!";* hanno visto, in Gesù, Dio. La straordinarietà dell'avvenimento ha fatto fare a loro l'esperienza di Dio. Quante volte nell'intimo del nostro cuore abbiamo fatto questa esperienza! Dio che si è accostato a noi in qualche fatto della nostra vita e l'abbiamo scoperto quasi sensibilmente! Il ricordo di questi istanti lo dobbiamo aver presente nei momenti più difficili, quando il Signore ci appare tanto distante, da sembrarci quasi

un estraneo. In base all'esperienza della pesca miracolosa, gli apostoli hanno abbandonato tutto e si sono decisi a seguire il Maestro. In certi momenti importanti della nostra vita, abbiamo deciso anche noi di lasciare le nostre cattive abitudini, i nostri difetti, i nostri peccati per seguire il Maestro; eravamo sotto l'impressione della Sua presenza, avevamo scoperto Dio. Vigiliamo affinchè il ricordo di questa esperienza non si spenga mai in noi.

Dio si manifesta per noi, più abitualmente, nel grande libro del creato. Se sapessimo vedere... tutta la nostra vita si cambierebbe in preghiera! Le cose più umili ed insignificanti sono portatrici di un mistero, sono rivelatrici di Dio. Se sapessimo vedere!

3) *La reazione nell'anima di Pietro.*

Davanti al miracolo compiuto da Cristo, noi ci aspetteremmo, da parte degli Apostoli, espressioni di meraviglia e di stupore misti ad un senso di paura, mentre invece Pietro, nella scoperta del «Signore», vede in piena luce tutta la sua miseria. *"Allontanati da me, perchè sono un uomo peccatore!"*. In tutte le grandi manifestazioni di Dio, l'uomo scopre sempre la sua vera realtà, la sua miseria spirituale. (cfr. Is. 6, 5).

Il senso del peccato è legato strettamente all'idea che abbiamo di Dio. Più noi ci avviciniamo spiritualmente a Dio, più ci scopriamo peccatori. Non è una esagerazione il linguaggio che usano i Santi, a questo proposito, dichiarandosi grandi peccatori proprio quando hanno raggiunto le vette più alte della santità. La luce di Dio penetra talmente nelle loro anime, che fa loro apparire ogni più piccola macchia, che le nostre coscienze grossolane considerano spesso una piccola cosa, in tutta la sua realtà e gravità.

Viviamo nella luce di Dio e camminiamo verso di essa se vogliamo veramente misurarci con esattezza per quel che siamo e valiamo.

DOMENICA V DOPO LA PENTECOSTE

(S. Matteo 5, 20-24)

Il vangelo odierno è tratto dal lungo discorso nel quale S. Matteo ha raggruppato i grandi insegnamenti morali di Gesù, il discorso che inizia con le «Beatitudini».

Gesù enuncia il principio di confronto tra la legge del Vecchio e del Nuovo Testamento, e poi scende ad illustrarne l'applicazione in alcuni campi particolari per mezzo di antitesi: *"Vi è stato detto... ma io vi dico"*.

1) *Principio generale.*

"Perchè io vi dico: se la vostra giustizia non supererà di molto quella degli scribi e dei Farisei, non entrerete mai nel regno dei cieli". (Matt. 5, 20).

Gesù mette in luce un'opposizione tra la lettera e lo spirito della legge, fra la giusta e la falsa interpertazione con corrispondente attività pratica. Gesù interiorizza la legge mosaica perfezionando così le esigenze morali

che divengono più sottili e più impegnative... Non si deve considerare solo la legge esteriore sia pure nella sua osservanza più perfetta, ma si deve cogliere l'uomo nel suo intimo. Questa interiorizzazione significa anche una unificazione. Tutti i precetti più disparati e diversi si unificano nell'amore. Si supera così la casistica farisaica in una sintesi perfetta nell'amore. Attualmente supera nelle sue esigenze:

a) *la morale del galantomismo,* per la quale ciò che conta è la facciata esterna, l'essere stimati persone oneste, senza curarsi di una vera moralità interiore.

Gesù dice che l'esterno deve essere frutto di un atteggiamento interiore che unifica la vita dell'uomo nella rettitudine dell'intenzione senza preoccuparsi del giudizio favorevole degli uomini. Qualora manchi questo, tutto il resto è una maschera che l'uomo si pone sul volto e che spesso gli permette di agire addirittura in opposizione allo spirito stesso della legge. Di essa l'uomo si potrebbe anche servire per opprimere i proprii simili. Gesù ha chiamato questi galantuomini di cui è pieno il mondo: *"Sepolcri imbiancati".*

b) *La morale puramente naturale ed umana,* quelle virtù che i Padri chiamavano le virtù dei pagani. La grazia ci dà la possibilità di indirizzarci al fine soprannaturale, ce ne fornisce i mezzi, elevando la nostra natura, ci permette di porre degli atti morali, che servono per la vita eterna. La grazia attuale ci dà la forza per assolvere l'impegno morale cristiano che tocca l'uomo nel suo intimo, esigendo da lui una purezza interiore ed una finezza che superano qualsiasi precetto della legge morale naturale.

E' necessario però ricordare sempre che l'elemento soprannaturale suppone l'elemento naturale, per evitare il pericolo di puntare esclusivamente su di un *soprannaturalismo* che, trascurando la morale naturale, rischia di non formare nè l'uomo nè il cristiano.

2) *Il perdono.*

Con questa prima antitesi, che parte dal comandamento mosaico: *"Non ucciderai",* e che, vietando l'uccisione, sottopone l'assassino al giudizio, Gesù mette in luce una esigenza della sua morale, che, interiorizzando la legge precedente, la unifica nell'amore.

Gesù oppone il suo comandamento di ordine puramente etico ad una legge di ordine giuridico del Vecchio Testamento, che mirava semplicemente al benessere comune. Gesù mira al più profondo. Stroncare alla radice il male. L'omicidio è frutto di odio più o meno grande. Il cristiano non solo non dovrà uccidere, ma dovrà rinunciare all'odio, radice di ogni omicidio. *Dovrà amare.* Ogni mancanza di amore, in qualunque forma si esprima, è un passo sulla via dell'omicidio. L'amore a sua volta esige il perdono. E' bene notare:

Le piccole entità dell'offesa e le pene comminate nella nuova legge.

Non si possono avere delle buone relazione con Dio (Padre) se non ci sono buone relazioni tra i figli (i fratelli).

I nostri rapporti con Dio Padre: Preghiera, S. Messa, Comunione, esigono l'esistenza di un rapporto di amore tra i fratelli; altrimenti rischiano di divenire un atto di ipocrisia.

Se prima di entrare in chiesa ci ricordassimo sempre delle parole del Maestro: *"Se dunque tu porti all'altare la tua offerta, e ti sovviene che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì la tua offerta dinnanzi all'altare e prima va a riconciliarti con tuo fratello, e poi vieni e presenta la tua offerta"* (Matt. 5, 23 s.), quante situazioni cambierebbero nella comunità cristiana.

29 GIUGNO
SS. APP. PIETRO E PAOLO

(S. Matteo 16, 13-19)

Con la solennità odierna, la Chiesa ferma la nostra attenzione sui due grandi Apostoli Pietro e Paolo, ed in particolare sulla figura del primo.

1) *Il primato di Pietro.*

Gesù ha voluto che la sua missione continuasse nel tempo per mezzo di uomini. Non si è accontentato di tracciare le linee maestre del grande edificio della Chiesa (cfr. Parabole del Regno Matt. 13), ma si è preoccupato di realizzarle. A questo scopo ha scelto gli Apostoli, che formano nel pensiero del Maestro come un'entità morale, un gruppo, che lo prolungherà nel tempo. Investendoli dei suoi poteri, li farà i suoi veri continuatori. *"Come il Padre ha mandato me, così io mando voi..."* (Giov. 20, 4).

Identificherà la loro missione con la sua *"Chi ascolta voi, ascolta me..."*. I Poteri che Gesù trasmette si possono ridurre a tre:

a) *Insegnare* in una maniera autoritaria, perchè dovranno ripetere le parole stesse di Gesù e, se Gesù è Dio, queste parole dovranno essere accettate, perchè creeranno un'obbligazione morale. *"Chi crederà... non si salverà"*. Gli Apostoli dovranno insegnare autoritariamente. E gli uomini dovranno sottomettere la loro intelligenza a tale insegnamento.

b) Dirigere la comunità ecclesiastica. *"Tutto quello che leggerete"*. Potere di far leggi, di giudicare in base ad esse, e di colpire i delinquenti. Tutto ciò che è necessario fare, perchè quelle forze centrifughe, che sono le volontà libere umane, siano incanalate verso il fine ultimo: *la vita eterna.*

c) *Santificare.* Poichè il frutto della redenzione è la comunicazione per mezzo della grazia, della santità stessa di Dio, Gesù affidando agli Apostoli il potere di amministrare i Sacramenti, ha dato loro il potere di comunicare la santità agli uomini.

Il Vangelo odierno ci parla di una promessa di porre Pietro a capo e fondamento dello stesso collegio apostolico e quindi a fondamento della Chiesa. Pietro quindi avrà la pienezza della Potestà in tutti i sensi, egli potrà

fare da solo quello che gli altri potranno fare collegialmente insieme con Lui.

Le metafore, usate da Gesù in questa grande promessa, sono significative. Simone si chiamerà d'ora innanzi *Kefa* = pietra, roccia. Egli non viene paragonato al fondamento artificiale di un edificio, ma al fondamento naturale, roccioso su cui poggiano le fondamenta naturali, ricevendone incrollabile solidità.

Le forze dell'inferno appaiono, in senso primario, come le forze distruggitrici che disgregano ed ingoiano ogni istituzione o creazione umana, e che invece, di fronte alla Chiesa di Cristo, non avranno potere.

Le chiavi significano il potere supremo in un regno, in una città. Consegnare ad uno le chiavi di una città, significa dargli il potere supremo.

Così come legare e sciogliere, comporta il supremo potere nel campo giurisdizionale.

A Pietro, nonostante il suo tradimento, Gesù conferirà ugualmente il primato, il cui esercizio dovrà essere per l'Apostolo una testimonianza di amore: *"Mi ami? Pasci le mie pecorelle"* (Giov. 21, 15).

Gesù ha pure ricordato agli Apostoli quale è, nella Chiesa, il significato dell'autorità: un servizio. *"Chi tra voi vorrebbe essere il primo, deve essere vostro servitore; come il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la sua vita come redenzione di molti"* (Matt. 20, 27 s.).

Pietro ed i suoi successori saranno i grandi servitori dell'umanità, pronti a soccorrerla in tutte le sue miserie. I poteri di cui sono investiti sono per questo.

2) *I successori di Pietro.*

A Pietro, investito di una missione che deve durare nel tempo fino alla fine del mondo, Gesù predisse la morte (Giov. 21, 18), quindi dovrà avere dei successori che assicureranno la sua missione fino alla fine del tempo; cambierà il volto, la figura, ma la voce sarà quella di Pietro, quella di Cristo. Da questo seguono i nostri doveri verso il successore di Pietro: il Papa.

a) *Amore per il Papa*: non lasciarsi avvelenare, nelle nostre idee, da certa stampa laicista che subdolamente cerca di minare questo nostro amore puntando il dito e mettendo in evidenza i lineamenti umani dei successori di Pietro fino a farci dimenticare la vera fisionomia del Vicario di Cristo in terra, quella data è voluta da Cristo stesso.

b) *Ubbidienza al Papa in spirito di fede.* Non si ubbidisce ad un uomo, ma a Cristo. Ricordiamoci che oltre ad una ubbidienza sul piano delle definizioni Pontificie, ve n'è un'altra sul piano del potere di giurisdizione non meno importante della prima.

c) *Difendere il Papa* dagli attacchi dei nemici soprattutto nei vari ambienti di lavoro.

d) *Pregare* perchè possa svolgere sempre bene la sua ardua e difficile missione per il bene dei Cristiani e di tutta l'umanità.

colloqui coi lettori

A proposito dell'articolo "Le assicurazioni sociali del Clero" pubblicato nell'ultimo numero della rivista, un membro della commissione lavoro alla Camera dei Deputati, ci ha inviato questa precisazione:

« E' necessario illustrare che i nostri rappresentanti al Parlamento, non sono riusciti a varare il progetto di legge sulla assicurazione per il Clero in Commissione e dovettero accettare invece che il progetto fosse discusso in Aula, in ottemperanza a quanto stabilisce il regolamento parlamentare.

Infatti l'art. 39 del citato regolamento stabilisce che: *"in ogni caso, fino al momento dell'approvazione definitiva (in commissione) il disegno di legge è rimesso alla camera se il governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono"*.

Dal citato testo è evidente che in Commissione è sufficiente solamente un quinto dei componenti, perchè si sia obbligati a portare la discussione in Aula.

Praticamente è la minoranza che trova la sua difesa e non può prevalere la volontà della maggioranza.

Le Commissioni sono composte in media da 50 Deputati e, quindi, basta solamente che 10 chiedano la discussione in Aula, perchè tale richiesta debba essere soddisfatta.

Da questo si deduce che non si può fare alcuna critica ai «nostri rappresentanti» per non aver difeso giustamente i diritti del Clero.

diritto canonico

DOCUMENTI PER MATRIMONIO

1) *Per particolari circostanze viene celebrato un matrimonio che per quattro anni non viene comunicato al civile. In questo frattempo nascono due figli. Trascorsi i quattro anni, al momento in cui si chiede la trascrizione al civile, possono i due figli essere legittimati con semplice dichiarazione fatta dai due coniugi?*

2) *Quando un matrimonio viene celebrato fuori di Diocesi, alla Curia e quindi al parroco interessato alla celebrazione viene rimesso il solo mod. V oppure tutto l'incartamento?*

1) Se non vi ostano le cause contemplate dalla *legge 27 maggio* 1929 cioè precedente matrimonio civile o interdizione per infermità mentale, il matrimonio canonico deve essere *trascritto* ed ha valore dalla *data di celebrazione.*

Perciò i due figli sono *legittimi* e non *legittimati.*

E' evidente che chiedendo la

trascrizione, si devono osservare tutte le pratiche richieste dal matrimonio concordatario.

2) Io credo che gli atti del processicolo debbano essere trattenuti nella diocesi di origine degli sposi ove il processicolo fu istruito e nella diocesi del matrimonio si trasmette solo lo stato dei documenti rilasciato dalla Curia da cui provengono gli sposi. Però determinare questi dettagli è compito dei Vescovi; perciò l'interesato si rivolga per istruzioni al proprio Ordinario.

Can. Rossino

NEGLIGENZA NELLA FREQUENZA AL CORO

Vorrei l'illuminato parere di un Moralista su questo caso: "quando in un Capitolo, c'è, specialmente da parte di alcuni, negligenza nella frequenza del Coro, che del resto è solo festivo, i Canonici possono essere tranquilli in coscienza? Da notare che l'Arcidiacono oralmente e per iscritto ha più volte richiamato i Capitolari al compimento del proprio dovere. Se Essi non hanno una giusta causa per mancare, non commettono peccato veniale, venendo meno ad un loro grave obbligo e disubbidendo al loro superiore?".

Come si può essere colpevoli di peccato *veniale* se si tratta di *obbligo grave?* Se l'obbligo di partecipare al coro è grave, l'assenza ingiustificata dal coro dovrà necessariamente costituire colpa grave. Ma vediamo di sondare bene la questione.

Il Capitolare effettivo è tenuto a partecipare all'ufficiatura corale? La risposta non può che essere affermativa, perchè il beneficiato deve adempiere regolarmente gli impegni del suo ufficio e da questo gli deriva il diritto di percepire i frutti della prebenda.

Lo dice chiaramente il c. 414 (C.J.C.) *"Omnes et singuli qui chorale beneficium obtinent, tenentur in ipso choro divina officia persolvere singulis diebus, nisi servitium per turnum a Sede Apostolica aut fundationis legibus fuerit indultum".*

Di che natura è questo obbligo? E' derivante da *giustizia* perchè il diritto di percepire i frutti della prebenda è condizionato al soddisfacimento degli oneri annessi all'ufficio.

Qui si tratta però di capitolo che ha l'*indulto* di riduzione degli obblighi corali alla sola domenica. Bisogna quindi tenere presente il tenore dell'indulto. Prescindendo dalle condizioni particolari di cui si tratta, per *legge generale* il capitolare ha *tre mesi di vacanza* (c. 418). Durante le vacanze, il capitolare non è responsabile dell'assenza, perchè si tratta di assenza *legittima.* Però deve procurare che in coro vi sia il numero sufficiente richiesto dal diritto, cioè gli assenti non devono mai superare la terza parte dei capitolari (c. 418 - p. 2). Se però l'assenza di un capitolare è giustificata, e l'assenza di altri non è giustificata, la colpa ricade su coloro che

sono *illegittimamente* assenti.

Nel periodo di assenza legittima di tre mesi, si percepiscono i frutti della prebenda, ma non le distribuzioni quotidiane. Le assenze che avvengono in base al c. 420 danno diritto di percepire anche le distribuzioni quotidiane. Le assenze che avvengono in base al c. 421 danno diritto invece di percepire i frutti della prebenda, non le distribuzioni quotidiane. Quando l'assenza è illegittima, esce cioè dai confini stabiliti dal Codice, *certamente si pecca,* ma per arrivare alla colpa grave è necessario che vi sia la *materia grave.* Quale sarà? E' certamente materia grave l'assenza quasi totale dal coro senza giusta causa. Infatti il Codice al c. 1475 dice testualmente: *"Beneficiarius tenetur peculiaria onera beneficio adnexa fideliter adimplere... Si nullo legittimo detentus impedimento, obligationi recitandi horas canonicas non satisfecerit, fructus pro rata omissionis non facit suos...* « Il capitolare che recita abusivamente in privato il suo ufficio, manca solo in parte ai suoi doveri e deve restituire i frutti *pro rata parte.*

Il c. 2381 dice: *«Qui officium, beneficium dignitatem obtinet cum onere residentiae, si ilegitime absit: I — eo ipso privatur omnibus fructibus sui beneficii vel officii pro rata illegitimae absentiae, eosque tradere debet Ordinario...».* Se dunque il Codice impone delle pene, è perchè suppone che vi siano delle colpe. L'assenza di qualche giorno, anche se illegittima, non oltrepassa la colpa veniale.

In quanto alla disobbedienza all'Arcidiacono che probabilmente è anche Presidente del Capitolo, sarei molto più mite. Infatti il Presidente del Capitolo o la prima dignità non è un vero superiore con giurisdizione di foro esterno. L'obbedienza è dovuta al Vescovo, non ai capi di altri enti morali ai quali si obbedisce solo in tanto in quanto esigono l'osservanza degli statuti o dichiarano gli obblighi derivanti dalle leggi ecclesiastiche.

Can. Giuseppe Rossino

recensioni

A Burghardt - *Etica e revisionismo della proprietà.* Collana Catholica - Seconda serie. Traduzione del tedesco di G. Taddei. - Edizioni Paoline 1960 - Pag. 287.

La nuova visione presentata dall'autore, benchè in qualche punto non da tutti condivisa, costituisce un ulteriore progresso nella valutazione della proprietà e del suo valore sociale.

Alla luce dell'etica cristiana giudica i tentativi operati nel secolo scorso per stabilire un ordine nuovo nel possesso dei beni materiali; ed afferma che il presente ordinamento della proprietà non risponde più ai bisogni di una società divenuta maggiorenne. La lotta di classe può essere abbandonata o, meglio, superata con la comproprietà del lavoratore: ordinamento più aderente ai principi cristiani, più consono alle esigenze naturali dell'uomo, e garanzia di maggior reddito. Il lavoratore deve mostrare, oltre la volontà, le qualità sufficienti per assumersi le responsabilità corrispondenti.

L'opera è di grande valore e di non meno utilità per i sociologi, presentando oggi il massimo sviluppo teorico con una visuale ampia che abbraccia ogni categoria componente l'umana società e lasciando prevedere la necessaria realizzazione in un prossimo futuro se vogliamo la proprietà non più fonte di lotta, ma di benessere.

John A. Abbo - *The Revision of the Code.* Estratto dalla rivista «The Jurist», vol. XX, n. 4, ottobre 1960, pagg. 371-379. Editrice: The Catholic University of America, Washington, D. C.

E' di grande attualità tra i canonisti il problema trattato dall'A. specie dacchè il 25 gennaio 1959 il S. Padre espresse pubblicamente l'intenzione di aggiornare il Codice di Diritto Canonico.

L'A. procede esaminando dapprima i possibili mutamenti tecnici (p. 375-78), lamentando che la lodata semplicità del Codice sia a volte fonte di imprecisioni grammaticali o di concetto, ecc. In un secondo punto affronta il problema (p. 378-83) dei dubbi risolti dalla Commissione del Codice, dall'unanime consenso dei canonisti, dal confronto col Nuovo Codice della Chiesa Orientale, ecc. Tratta poi (p. 383-90) delle incorporazioni delle leggi promulgate dopo il 1917; propone infine una serie di aggiunte e semplificazioni (p. 390-97) E' questa la parte più interessante dello studio anche se troviamo tra le proposte dei punti molto originali:

Accrescimento del corpo di leggi sullo stato dei laici;

Fondazione di una speciale congregazione romana per i problemi dei laici;

Rimettere in vigore l'ordine del Diaconato con funzioni indipendenti;

Inserzione dei decreti e rescritti di Propaganda Fide;

Preparare uno Jus Missionarium che preveda situazioni in cui la Chiesa è sotto un governo avverso ed in cui la gerarchia non può godere di libere relazioni con la S. Sede;

Trattare il problema dell'aiuto ai sacerdoti infermi ed anziani;

Mettere in luce la proibizione di discriminazione ispirata da pregiudizi razziali, rituali, politici, nazionali, ecc.

Trattare più ampiamente le mutue relazioni tra Chiesa e Stato;

Permettere la recezione della S. Eucarestia sotto le due specie in casi particolari per promuovere la buona volontà nelle relazioni coi fratelli separati, ecc.

Elio Morozzi - *Il governo pastorale secondo S. Antonino di Firenze.* - Padova, Presbyterium, 1960 - Pagg. 156.

Occasionato dal quinto centenario della morte di S. Antonino O.P. di Firenze (2 maggio 1459), questo studio mira a cogliere un aspetto nuovo della figura del Santo. L'insegnamento pastorale di S. Antonino non era ancora mai stato trattato per iscritto.

Prendendo lo spunto dalla triplice etimologia che il Santo dà alla parola «Sacerdos», l'Autore divide il suo lavoro in tre parti: «sacer dux»: santità personale e stato giuridico del sacerdote; «sacra docens»: insegnamento religioso del pastore d'anime; «sacra dans»: amministrazione dei sacramenti.

Su questi, che sono certo i punti più interessanti della cura pastorale, l'autore espone scientificamente e sistematicamente la dottrina del Santo fiorentino. Noteremo l'importanza avuta dal Santo nello sviluppo della legislazione canonica; nella sua prassi fissò delle disposizioni pastorali che saranno poi unanimemente accettate.

CH. M. TOSELLO

G. R. Giacomazzo, *Questioni in tema di fecondazione artificiale nel diritto della Chiesa e dello Stato.* - CEDAM, Padova 1961 (Pubbl. Fac. Giurispr. Un. Padova, - Vol. XXX).

Particolare interesse ha destato ultimamente nella stampa scientifica, giuridica, e di divulgazione, il problema della fecondazione artificiale. Il tema, alquanto complesso, è affrontato ora dal Giacomazzo, nelle varie sue accessioni, cercando (e qui sta il merito) per la prima volta, di dare a tutta la materia un assesto unitario, trattandola in un unico volume. Se i risultati potrebbero presentare talvolta delle perplessità certo per vari aspetti costituiscono un passo in avanti nell'impostazione giuridica specie per la nuova visione interpretativa della norma statuale; questa andrebbe sempre intesa alla luce dell'insegnamento della Chiesa, data la maggioranza cattolica del popolo italiano.

Il lavoro si articola in una introduzione e in tre parti, intimamente connesse, nonostante le diversità delle fattispecie che vi si presentano.

Nell'introduzione l'A. pone quello che è il *Leicht Motiv* nell'impostazione del lavoro; non potersi dire, in un popolo cattolico quasi nella sua totalità, che il suo ordinamento giuridico non sia influenzato da questa pebliscitaria coscienza.

E' perciò che l'A., per risolvere le questioni giuridiche di diritto italiano, opportunamente dedica la prima parte all'indagine morale e al fondamento dommatico di quel categorico *"non licere"* del S. Uff., decreto del 17-3-1897.

Dopo ave rconstatato, sul piano religioso e morale, la sicura illiceità della fecondazione artificiale, l'A. passa alle considerazioni più strettamente giuridiche. L'indagine viene divisa a sua volta in altre due parti, una pubblicistica (la seconda), e una privatistica (la terza). In entrambe l'A. esamina le varie questioni dal punto di vista canonistico e statualistico.

Particolare attenzione è dedicata (nella seconda parte) al problema se la fecondazione artificiale, eseguita su donna coniugata con seme del marito, possa costituire adulterio. Ritiene l'A. che nel diritto canonico non esista uno norma espressa in base alla quale la fecondazione artificiale possa essere colpita come adulterio. Tuttavia, in base all'*aequitas canonica*, si potrebbe ugualmente colpire i responsabili per adulterio. Tale applicazione dell'*aequitas*, al caso specifico, viene per la prima volta proposta dall'A.; l'averlo fatto torna a suo indiscutibile merito anche se si tratta di materia opinabile. Per diritto statuale l'A. ritiene che la disposizione del C. P. sia invece più elastica del C. I. C., e tale da permettere di considerare consumato l'adulterio anche nell'ipotesi di fecondazione artificiale. Ciò per un complesso d'argomentazioni desunte dalla etimologia della parola; dalla ricerca del bene protetto dalle norme che puniscono l'adulterio; dalla sistematica del codice; dalla comune esecrazione per l'atto di fecondazione artificiale; dalla constatazione che i figli così concepiti, devono considerarsi adulterini, tanto che, adulterini sono considerati da quegli stessi autori i quali (così in contraddizione con se stessi) non ammettono la consumazione dell'adulterio, attraverso la fecondazione artificiale.

Nella terza parte in tema di diritto privato, l'A. inizia escludendo che la fecondazione artificiale possa consumare il matrimonio o costituire prova di potenza nel marito. Così che, nonostante la presenza di eventuali figli nati da fecondazione artificiale con seme del marito, si potrebbe ottenere sia la dispensa *super rato*, sia un'eventuale dichiarazione di nullità per *impotentia coeundi*. Circa il rapporto di figliazione, opportunamente l'A. prende posizione contro una dottrina la quale, in questo caso, non ammetterebbe la riconoscibilità o la dichiarazione giudiziale di paternità naturale.

L'opera è condotta con sicura padronanza del metodo, con co-

scienza dei problemi sia sotto l'aspetto morale e religioso. Essa dimostra, a giudizio di chi scrive, qualche cosa di più di quanto forse non intendesse lo stesso A. che è un laico: la dottrina e l'insegnamento della Santa Chiesa costituiscono punto basilare e imprescindibile di ogni ricerca, almeno per coloro che non muovano da preconcetti o non siano in malafede. Riteniamo pertanto che, specialmente per gli appartenenti alla Chiesa Docente, la lettura del volume sarà in modo particolare utile e formativa.

A. B